

1^a TORNATA DEL 5 AGOSTO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = Seguito della discussione del disegno di legge per la vendita dei beni demaniali — Emendamento del deputato Catucci all'articolo 4, rigettato — Proposte dei deputati Ricciardi e Mancini all'articolo 7 — Osservazioni dei deputati Persico e Mandoj-Albanese — L'emendamento del deputato Mancini è respinto. = Domanda del deputato Bruno per una interpellanza circa la pubblica sicurezza in Sicilia — Avvertenze del presidente del Consiglio — Osservazioni del deputato Ricciardi — Si passa all'ordine del giorno. = Emendamenti dei deputati Catucci e Mandoj-Albanese all'articolo 8 — Emendamento del deputato Mancini all'articolo 9, combattuto dal relatore — Emendamenti dei deputati Ciccone, Briganti-Bellini, Mancini, Marchetti, Avezzana e Restelli all'articolo 10 — Aggiunta del deputato Cadolini circa i terreni coltivati a bosco, appoggiata dal deputato Giacchi, e oppugnata dal ministro per l'agricoltura e commercio e dal deputato Cini — Osservazione del deputato Melchiorre — È respinta — Emendamento del deputato Sanguinetti all'articolo 11, combattuto dal ministro suddetto, e appoggiato dal deputato Berteà — È ritirato — Emendamento del deputato Cini, approvato. = Presentazione del bilancio pel 1863 dal ministro per le finanze, sua istanza per la Commissione da nominare, e sua presentazione di parecchi disegni di legge per maggiori e nuove spese. = Relazione sul disegno di legge per disposizioni concernenti i padri di dodicesima prole.

La seduta è aperta alle ore 8 1/2 antimeridiane.

NEGROTTO, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. È presente il deputato Salaris per riferire sull'elezione del collegio di Oristano?

(È assente.)

Non essendo presente, si ripiglia la discussione sul progetto di legge relativo all'alienazione dei beni demaniali.

Ieri abbiamo votato come articolo 2 quello che era terzo nel progetto della Commissione.

Ora siamo all'articolo 3.

BRUNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Bruno ha facoltà di parlare.

BRUNO. Prima di entrare nella discussione di questo progetto di legge io debbo dire poche parole alla Camera.

La Camera ricorderà...

PRESIDENTE. È un incidente che muove?

BRUNO. Precisamente. È un'interpellanza che annuncio.

La Camera ricorderà che allorquando il deputato Lazzaro faceva interpellanza al Governo sul brigantaggio nelle provincie napoletane, io promuoveva una interpellanza sulla sicurezza pubblica di Sicilia. La Camera, dopo avere stabilito la discussione, non so il perchè, ma forse trascinata da ragioni di alta importanza, le ha sospese indefinitivamente. Io mi acquetava nella speranza di non aver bisogno di insistere sopra questo riguardo; ma sventuratamente, o signori, un dispaccio telegrafico arrivato in questo punto mi addolora grandemente, m'impone l'obbligo d'insistere perchè quelle interpellanze abbiano luogo non più tardi di domani.

Signori, quando si tratta della sicurezza pubblica, credo che non è mai abbastanza il tempo che s'impiega in questa faccenda.

RICCIARDI. Domando la parola.

BRUNO. La sicurezza pubblica è il cardine della società; il Governo sono sicuro che sarà di mio avviso, e nella speranza che venghiamo ad ultimare questa partita, io domando al presidente della Camera perchè mi dia il permesso, appena arrivi il presidente del Consiglio, ministro per l'interno, che io gli domandi se accetta per domani queste interpellanze, persuaso come sono che differirle non è possibile, come sentirete dalla lettura del dispaccio.

Voci. Lo legga! lo legga!

PRESIDENTE. Dacchè il deputato Bruno stesso chiede l'annuncio della sua interpellanza venga rinviato al momento in cui arrivi il presidente del Consiglio dei ministri, è evidente che, se adesso si legge il dispaccio, e si imprendessero discussioni, la lettura e le discussioni tornerebbero infruttuose, perchè bisognerebbe rinnovarle quando sarà presente il presidente del Consiglio.

Attendano adunque che il presidente del Consiglio intervenga alla Camera.

RICCIARDI. Allora mi riservo anch'io di parlare quando verrà il presidente del Consiglio.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ALIENAZIONE
DI BENI DEMANIALI.**

PRESIDENTE. Ripiglieremo la discussione della legge di alienazione dei beni demaniali.

Siamo ieri rimasti all'articolo 4 del progetto della Commissione, che ora diventa articolo 3. (*Conversazioni*)

Favoriscano di far silenzio, perchè tanti sono gli emendamenti che si propongono a questa legge, che se non prestiamo molta attenzione, forse il presidente non si potrà distrigare dal viluppo.

L'articolo è così concepito:

« I beni saranno divisi in piccoli lotti, per quanto sia compatibile cogli interessi economici, colle condizioni agrarie e colle circostanze locali. »

A questo articolo è proposto un solo emendamento, del deputato Catucci.

CATUCCI. Prego la Commissione di por mente che in una divisione di beni per alienazione non basta aver riguardo agli interessi economici, alle condizioni agrarie ed alle circostanze locali, è d'uopo eziandio aver riguardo alla natura dei beni medesimi che vogliansi alienare, non è da preterirsi dal tenere presente la natura dei beni rurali, quindi domando che all'articolo 4 della Commissione si aggiunga la frase *compatibili con la natura di essi*. Una modifica così semplice, che non altera per nulla il principio informatore della presente legge, ed in quella vece rende più chiara la disposizione della legge, spero sarà accettata dalla Camera.

MARTINELLI, relatore. La Commissione non accetta questa proposta.

L'idea a cui accenna l'onorevole proponente è inchiusa nell'articolo che egli crederebbe di emendare od i compiere. Se una divisione non fosse compatibile colla natura dei beni, è certo che non sarebbe compatibile o cogli interessi economici o colle condizioni agrarie, o colle circostanze locali.

Rifletta l'onorevole Catucci quale interpretazione si debba fare ragionevolmente e dirò anzi necessariamente dell'articolo proposto dalla Commissione, e vedrà che se ne ritrae un criterio abbastanza esatto e compiuto per

evitare qualunque equivoco, qualunque incertezza e qualunque arbitrio.

La sua aggiunta sarebbe più che superflua riproducendo un concetto che è già significato nell'articolo complessivo. La Commissione deve quindi persistere nel rifiutarla.

CATUCCI. Chiedo di parlare.

Debbo insistere, non già pel piacere di veder trionfare il mio emendamento, ma perchè credo necessario che in tutte le disposizioni legislative che hanno per iscopo una divisione di beni per indi procedersi all'alienazione si debba tenere presente anche la natura dei medesimi.

Ora, questa circostanza, o meglio condizione, non si riscontra nell'articolo che discutiamo, ed è per ciò che io desidero che rimanesse la breve aggiunta da me fatta.

Non posso poi persuadermi come la Commissione non voglia addivenire a questa modifica, la quale mentre non altera per nulla la sostanza della legge non fa altro che renderla più chiara.

Voglio pure convenire coll'onorevole relatore della Commissione, deputato Martinelli, che nelle espressioni di che va redatto l'articolo vi sieno implicitamente quelle parole che io vorrei aggiungere; anche ciò è vero; ma io domando: quale disconvenienza, quale sconcezza di dire si scorgerebbe nell'aggiungere che nella divisione e vendita dei beni debba essere tenuta presente *la natura dei beni medesimi*? Se piacque alla Commissione di dire che nella vendita debbonsi tenere presenti *le condizioni locali-agrarie-economiche*, perchè trasandare l'altra della natura dei beni?

Si diceva che questa condizione è compresa nelle parole: *interessi economici*. Convengo che in queste parole vi sia tutto quello che si può desiderare; ma mi piace ripeterlo sino alla noia che le leggi, quanto sono più chiare, sono meglio eseguite, e si evitano futuri disturbi.

Signori, i legislatori passati non erano al certo in fatto di *locuzione legislativa* inferiori a noi; ora io trovo in tutte le leggi relative alla divisione ed alienazione usare la frase vibrata, direi ancora tecnica, cioè *secondo la natura dei beni*. Ma io veggo che la Commissione è renitente ad accettare qualunque emendamento; pazienza, mi deciderò a suo tempo di rinunziare agli altri da me proposti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Catucci:

« I beni saranno divisi ed alienati in piccoli lotti per quanto sia compatibile con la natura di essi, cogli interessi economici, con le condizioni agrarie e colle circostanze locali. »

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 4 ora 3 della Commissione:

« I beni saranno divisi in piccoli lotti per quanto sia compatibile cogli interessi economici, colle condizioni agrarie e colle circostanze locali. »

(È approvato.)

« Art. 4. Le vendite si faranno con pubblico incanto che sarà aperto sul valore estimativo.

« Rimaneudo deserta la prima prova, ne sarà tentata una seconda dopo due mesi. Qualora anche questa non abbia effetto, si potrà procedere alla vendita per trattative private. L'aggiudicazione avvenuta al maggior offerente nel primo o nel secondo incanto sarà definitiva. »

A quest'articolo evvi un emendamento della Commissione così concepito:

« Rimaneudo deserta la prima prova, ne sarà tentata una seconda coll'intervallo non minore di un mese. Qualora anche questa non abbia effetto, si potrà procedere alla vendita per trattative private. L'aggiudicazione avvenuta al maggiore offerente nel primo o nel secondo incanto sarà definitiva. »

Oltre a ciò abbiamo un emendamento del deputato Catucci ed un'aggiunta del deputato Mancini.

Il deputato Catucci sostituirebbe al primo alinea dell'articolo le seguenti parole:

« Rimaneudo senza effetti il primo incanto per mancanza di oblatori, o per qualunque altro motivo, ne sarà tentato un secondo almeno dopo tre mesi; e qualora anche questo non abbia effetto, si potrà procedere alla vendita per trattative private, le quali, ove il fondo rimasto invenduto dia per causa di affitto una rendita certa, non potranno permettere un valore estimativo che sia minore al di là del quinto risultante dalla rendita netta che si percepisce ragguagliata alla ragione del cinque per cento.

« L'aggiudicazione avvenuta al maggiore offerente nel primo o nel secondo incanto sarà sempre definitiva. »

Il deputato Catucci ha facoltà di parlare per isviluppare il suo emendamento.

CATUCCI. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Resta adunque l'aggiunta del deputato Mancini così concepita:

« L'elenco dei beni pei quali la doppia prova dell'incanto sia rimasta deserta, sarà nuovamente pubblicato nei comuni delle rispettive provincie, con l'apertura di un termine non minore di giorni quaranta per la presentazione delle private offerte. Fra gli aspiranti all'acquisto per trattativa privata sarà preferita la maggiore offerta.

« Le vendite per trattative private non potranno aver luogo ad un ribasso maggiore del quinto del valore estimativo dei beni sul quale fu aperto l'incanto, fuorchè nel caso in cui non si presenti alcuna offerta nei sei mesi posteriori al secondo incanto, e sul parere conforme della Commissione provinciale istituita con l'articolo 8. »

Pongo ai voti l'emendamento del deputato Mancini. (È rigettato.)

Pongo ai voti l'articolo 5 della Commissione ora 4 concertato col Ministero.

(È approvato.)

« Art. 6 ora 5. L'incanto si farà nel capoluogo della

provincia, se il valore dei beni superi la somma di lire 10 mila, e nel capoluogo del mandamento, se il valore non eccede quella somma. »

SELLA, ministro delle finanze. Proporrei che si dicesse: l'incanto si farà nel capoluogo del circondario o del mandamento, perchè in alcune provincie le vendite si faranno piuttosto al capoluogo di circondario, mentre in altre si faranno di preferenza nel capoluogo del mandamento.

MARTINELLI, relatore. La Commissione aderisce.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo articolo così emendato.

(È approvato.)

Ora vi è un articolo 5bis proposto dal deputato Mancini, stampato, del seguente tenore:

« Le vendite concluse per trattative private saranno annunziate nel giornale ufficiale della provincia, con l'indicazione del prezzo e delle principali condizioni di ciascuna vendita.

« Nelle vendite concluse per trattative private saranno ancora, tra i quaranta giorni dal loro annunzio nel giornale ufficiale, ammissibili le offerte di ulteriore aumento, non minore del decimo del prezzo. »

Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Viene ora l'articolo 7 (ora 6) emendato dalla Commissione d'accordo col Ministero nei seguenti termini:

« Nessuno potrà essere ammesso agl'incanti senza un deposito in danaro od in titoli di credito per una somma corrispondente al decimo del valore estimativo. »

Il deputato Ricciardi propone la soppressione di quest'articolo.

Avvi poi un emendamento del deputato Mancini, così concepito:

« Art. 7. Nessuno potrà essere ammesso agl'incanti senza un deposito od una garanzia corrispondente al vigesimo del valore estimativo negli incanti dei beni non eccedenti la somma di lire diecimila, ed il decimo negli incanti dei beni di maggior valore.

« La idoneità della garanzia reale o personale sarà dichiarata dalla Commissione provinciale. »

RICCIARDI. Domando la parola.

Siccome, oltre alla soppressione di quest'articolo, io ho proposto altresì alcuni emendamenti all'articolo 10, così, per risparmiare alla Camera la noia di un altro discorso, domanderei la facoltà di svolgere nello stesso tempo le ragioni che mi fanno domandare la soppressione di quest'articolo, e quelle che mi inducono a proporre alcune variazioni all'articolo 10.

PRESIDENTE. Mi perdoni, l'articolo 10 tratta di una materia affatto diversa da quella che abbiamo sotto gli occhi.

RICCIARDI. Ma le ragioni che mi muovono a chiedere la soppressione dell'articolo 7 e quelle che mi spingono a modificare l'articolo 10 essendo le stesse, lo svolgere nello stesso tempo le une e le altre sarà un risparmiare tempo alla Camera.

PRESIDENTE. Le svolga pure.

RICCIARDI. Non credo si debba dissimulare l'impopolarità della legge da noi discussa (*Oh! oh! No! no!*), massime nell'Italia meridionale; e non debbo tacere aver io e non pochi fra i miei onorevoli colleghi ricevuto buon numero di rimostranze contro l'alienazione dei beni demaniali, specialmente poi per ciò che spetta al modo di vendita. In quella parte d'Italia alcune fra le popolazioni si formano una stranissima idea della cosa; le moltitudini credono che questi beni loro appartengano in certo modo. (*Rumori, segni di sorpresa*)

Una voce. Se lo credano pure.

RICCIARDI. È un'idea falsissima, ben lo so; ma insomma in molti paesi quest'idea esiste. Il perchè dobbiamo almeno studiarci, nel discutere questa legge, di riformarla per modo da rendere questi beni demaniali facilmente accessibili alle piccole borse.

Quindi io vorrei la soppressione dell'articolo 7, il quale non si trova nel progetto del Ministero, ma è stato aggiunto dalla Commissione. Gran meraviglia ha prodotto in me questo fatto, poichè tutti sanno che in materia fiscale il Governo non la cede a nessuno, quanto a rigore.

La Commissione è stata dunque meno larga del Ministero. A me pare che, se non si sopprimesse questo articolo 7, molti dovrebbero astenersi dal concorrere all'acquisto dei beni demaniali, mentre noi dobbiamo desiderare che il maggior numero di cittadini partecipi all'asta pubblica.

Venendo ora all'emendamento, dirò il mio scopo essere quello di favorire i meno prediletti dalla fortuna, col dar facoltà di pagare in dieci rate annue uguali, ove il valore estimativo superi la somma di 10,000 lire, ed in venti ove il detto valore non sia per eccedere quella somma. Per gli stabili poi, il cui valore sarà maggiore di lire 10,000, io propongo il pagamento di un laudemio dell'uno per cento.

Ricordatevi che finora le moltitudini in questa nostra magnifica rivoluzione, materialmente parlando, non hanno guadagnato nulla. Quale vantaggio effettivo, diranno elleno, ci ha arrecato la libertà? Questa dunque sarebbe l'occasione di far loro toccar con mano che la libertà giova pure a qualche cosa, cioè a migliorare benanco le loro condizioni materiali.

Io pregherei quindi la Camera a prendere in seria considerazione la mia proposta. Non tacerò che la mia idea primitiva era molto più larga, volendo io che gli acquirenti pagassero per anni tre il 5 0/0 sul capitale, e, spirato un tal termine, divenissero proprietari assoluti. Lo Stato si sarebbe creato in tal guisa, per lo spazio d'un quarantennio, una rendita di 40 o 50 milioni. Io voleva altresì che gli acquirenti pagassero un laudemio del 2 0/0, che, sopra una somma di un bilione, quale si è quella rappresentata approssimativamente dai beni demaniali e da quelli che dalla Cassa ecclesiastica debbono passare al demanio, avrebbero fatto entrar subito nell'erario la somma di 20 milioni. Questa, o signori, era mia idea primitiva; ma credetti dovervi rinunciare, per la ragione semplicissima che non l'avreste

accettata. Deh! Accettate almeno la proposta, ristretta in limiti modestissimi, che ho avuto l'onore di sottoporvi.

PRESIDENTE. Domando prima di tutto se il primo emendamento del deputato Ricciardi è appoggiato.

(È appoggiato.)

Il deputato Persico ha la parola su questo emendamento.

PERSICO. Con dispiacere mi debbo opporre all'emendamento dell'onorevole Ricciardi, perchè, se esso fosse accolto, la legge per l'alienazione dei beni diverrebbe inutile. Ogni nullatenente si presenterebbe agli incanti, farebbe offerte favolose, e impedirebbe così l'acquisto da parte d'altri che veramente e seriamente potrebbero comperare gli stabili messi all'asta, mentre, giunto poi il momento di dover pagare, non avrebbe come far fronte a' suoi impegni. Questo adunque significherebbe far divenire assolutamente vacuo d'effetto il presente progetto di legge. Io perciò appoggio e approvo l'articolo come è stato redatto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 6 nei termini in cui è stato concertato dalla Commissione col Ministero.

MANDOJ-ALBANESE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su quest'articolo?

MANDOJ-ALBANESE. Sì, su quest'articolo.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MANDOJ-ALBANESE. C'è l'emendamento del deputato Mancini. Io vorrei che l'egregio nostro presidente lo leggesse; dappoichè io, per quanto posso, voglio propugnarlo e sostenerlo.

Mi spiace che non ci sia l'eloquente deputato Mancini, in sua assenza mi proverò a dire debolmente io qualche cosa su di esso, non mi fidando che la Camera voti un sì grave emendamento senza che si dica anco una debole parola sulla bontà e necessità di esso.

PRESIDENTE. Il deputato Mancini non è presente.

Leggo l'emendamento dallo stesso deputato Mancini proposto a questo articolo:

« Nessuno potrà essere ammesso agli incanti senza un deposito od una garanzia, corrispondente al vigesimo del valore estimativo negli incanti dei beni non eccedenti la somma di lire diecimila, ed al decimo negli incanti dei beni di maggior valore.

« La idoneità della garanzia reale o personale sarà dichiarata dalla Commissione provinciale. »

Il deputato Mandoj-Albanese ha la parola per isvilupparlo.

MANDOJ-ALBANESE. L'emendamento dell'onorevole deputato Mancini ha per iscopo, a me sembra, di conciliare quanto diceva l'egregio deputato Ricciardi e quanto dice la Commissione. Egli ne prende la via di mezzo, ed invece di domandare il decimo sul valore del fondo, come il progetto della Commissione, domanda il ventesimo, e ciò soltanto per agevolare le piccole fortune, per far entrare anco uomini che hanno pochissimo o quasi nulla, i proletari, a prender parte a questi incanti. Il perchè, quando poi il lotto oltrepassi il valore

di 10,000 lire, allora l'onorevole nostro collega viene alla sentenza della Commissione, cioè vuole l'obbligo del deposito del decimo del lotto.

RICCIARDI. Io accetto quest'emendamento.

MANDOJ-ALBANESE. Io vi osservo di più un'altra importantissima aggiunta in questo emendamento dell'onorevole Mancini, là ove dice nell'ultimo alinea: « La idoneità della garanzia reale o personale sarà dichiarata dalla Commissione provinciale. »

Questo, o signori, è un emendamento importantissimo, perchè la garanzia, oltre al poter essere in danaro od in buoni, può essere altresì personale, cioè la firma di un banchiere, di un ricco proprietario, ecc. Perchè noi, o signori, dobbiamo negare questo mezzo agevole e comodo per le piccole fortune, per i proletari?

Non è forse questo un mezzo sicuro e dei più comuni di garanzia? Non è questo lo stesso mezzo pel quale noi in Napoli prendevamo il denaro a prestito dalla Cassa di sconto dello Stato?

Ora questa firma perchè, signori, non potrà nel caso attuale servire di garanzia? Perchè, quando un individuo si presenta agl'incanti colla firma di un qualche ben noto banchiere o proprietario, discacciarlo? Mi pare che si sarebbe al coperto da qualunque intrigo, ecc. Quindi io prego la Camera, la Commissione ed il ministro stesso per le finanze a volere accogliere l'emendamento dell'onorevole Mancini. In caso poi che per avventura questo non fosse accettato, io proporrò allora un mio particolare emendamento.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento Mancini.

(È appoggiato.)

Il relatore ha la parola.

MARTINELLI, relatore. Le cose dette dall'onorevole Ricciardi non possono rimanere senza qualche risposta.

Egli, contro la sua intenzione, avrebbe fatto supporre che nelle provincie meridionali questa legge sia per riuscire impopolare; egli avrebbe fatto supporre di più che le moltitudini non fossero ancora uscite da uno stato pressochè barbaro e selvaggio, come se credessero che i beni dello Stato fossero beni comuni.

Io sono certo che le sue parole non avranno corrisposto al suo vero concetto, altrimenti tutti converrebbero nell'affermare che le popolazioni delle provincie meridionali ne sarebbero indignantemente offese e caluniate.

Mi perdoni; egli, il deputato Ricciardi, col suo emendamento, condurrebbe a falsare il principio di questa legge. Egli ci ha detto: voi interdite ai proletari di aspirare all'acquisto dei beni demaniali. Mi permetta di rispondergli che verrebbe colla sua obbiezione a disconoscere il principio economico, al quale si deve informare la vendita dei beni dello Stato.

Egli deve sapere al pari di me e più di me che non basta possedere un terreno se non si hanno i capitali necessari per fecondarlo. Che cosa potrebbe fare un proletario, che cosa potrebbe fare un uomo il quale non

avesse nemmeno i mezzi di anticipare un decimo del valore del terreno che intendesse di acquistare? Quale beneficio alla proprietà, all'agricoltura ed alla pubblica economia arrecherebbe un uomo impotente perfino a dare quella piccola garanzia?

Supponiamo pure che entrasse nel possesso di un terreno, ma quando ciò avesse conseguito, ne sarebbe rovinato più di prima. I beni in tal modo venduti andrebbero a finire dove non vogliamo che finiscano. Noi vogliamo che, ridonati alla libera circolazione, si mantengano naturalmente divisi, e ciò avverrà se il valore di essi sarà in giusta proporzione coi capitali necessari alla loro coltura. Ma col sistema vagheggiato dal deputato Ricciardi uscirebbero presto dalle mani del compratore povero e illuso e si concentrerebbero nelle mani di pochi.

Veda dunque come la sua proposta fatta con intenzioni liberali andrebbe contro ai principii liberali, andrebbe contro il principio a cui s'informa la legge, andrebbe contro lo scopo desiderato.

Noi abbiamo proposto una garanzia che qualunque buon padre di famiglia non avrebbe mancato di richiedere. Noi abbiamo proposto (e credo che siamo stati anche troppo discreti) che una rata del prezzo si paghi anticipatamente. E siccome quella rata del prezzo si pagherebbe nell'atto dell'acquisto, così non sembrerà irragionevole che nell'atto dell'incanto ne sia pagata una parte a garanzia dello Stato, affinchè non rimanga delusa la sua legittima aspettativa.

La Commissione sta quindi ferma nella sua proposta: rifiuta quest'emendamento. E giacchè l'onorevole Ricciardi ha fatto allusione ad altri emendamenti che ne sarebbero la conseguenza, così io approfitto di questa occasione per dire che li rifiutiamo tutti, perchè tutti sono contrari al principio al quale è informata la presente legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 6 della Commissione concertato col Ministero.

(È approvato.)

Ora siamo all'articolo 8 divenuto 7.

MANDOJ-ALBANESE. Domando che si ponga ai voti l'emendamento Mancini; se questo non è approvato proporrò il mio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Mancini. (Non è adottato.)

MANDOJ-ALBANESE. Adesso viene il mio.

PRESIDENTE. Non è ancora proposto.

MANDOJ-ALBANESE. Lo enuncierò.

Io mi era riservato precisamente di proporre un'aggiunta...

PRESIDENTE. La proponga.

MANDOJ-ALBANESE. Ecco qui: all'articolo 7 io aggiungo parlando della garanzia: « La quale potrà essere fatta colla firma di uno o due banchieri conosciuti. »

PRESIDENTE. Il deputato Mandoj-Albanese propone di aggiungere dopo la parola *garanzia*: « La quale

1ª TORNATA DEL 5 AGOSTO

potrà essere fatta colla firma di uno o due banchieri conosciuti: »

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Non è approvata.)

**DOMANDA DEL DEPUTATO BRUNO
RELATIVA ALLA PUBBLICA SICUREZZA IN SICILIA.**

PRESIDENTE. Essendo giunto alla Camera il signor presidente del Consiglio, lo debbo avvertire che l'onorevole Bruno ha chiesto facoltà di enunciargli una interpellanza. Quindi do la parola al deputato Bruno.

BRUNO. L'onorevole presidente del Consiglio ricorderà che allorché il deputato Lazzaro muoveva interpellanza sul brigantaggio, anch'io ne annunziava una sulla sicurezza pubblica di Sicilia. Quelle interpellanze non hanno avuto luogo, ed io non ho insistito, sperando che i mali di quell'isola venissero presto a sparire. Aggiungete che non voleva sciupare il tempo che la Camera deve impiegare per discutere le leggi importantissime delle quali si occupa. Ma siccome i mali della Sicilia continuano, io intenderei di riprendere la mia interpellanza.

Signori, non crediate che io venga ad enunciarvi omicidii, saccheggi, delitti per vaghezza di spaventarvi; io intendo mostrare gli errori del sistema applicato in Sicilia sulla sicurezza pubblica, ed è perciò che io chiedo facoltà al presidente del Consiglio di muovergli queste interpellanze, e desidero che si svolgano domani perchè tutte le questioni di sicurezza non ammettono differimento.

Voci. A domenica.

BATTAZZI, presidente del Consiglio. Io sono sempre agli ordini della Camera per rispondere alle interpellanze dell'onorevole Bruno ed a quelle altre che si volessero muovere su qualsiasi atto dell'amministrazione. Per altro ricordo avere la Camera deciso che le interpellanze non dovessero più aver luogo e che si dovessero discutere le leggi.

Non credo che l'oggetto per cui il deputato Bruno intende interpellare il Ministero sia d'una importanza tale da meritare una discussione innanzi alla Camera, nè credo che possa condurre ad un grandissimo risultato una discussione sul sistema dell'amministrazione della sicurezza pubblica, perchè sarà difficile che la Camera possa prendere una deliberazione sopra il sistema che debba ritenersi il migliore in ordine alla sicurezza pubblica.

Ad ogni modo, se la Camera crede che debba seguire una discussione sullo stato della sicurezza pubblica in Sicilia, e sul sistema da adottare in proposito, tanto in quella che in altre parti del regno, io sono agli ordini suoi, e sono disposto a rispondere sin d'oggi, o domani, od anche dopo.

RICCIARDI. Io credo che lo stato della Sicilia, com-

parativamente a quello delle provincie continentali del mezzogiorno, sia di gran lunga migliore; per conseguenza, se la Camera accetta le interpellanze del deputato Bruno, non potrà ricusare che io la trattenga alquanto intorno allo stato delle provincie napoletane. Io non dico di voler fare un'interpellanza a tale proposito, poichè l'ho già detto, non ho gran fede nelle interpellanze; solo ricordo alla Camera avermi ella concesso di svolgere, quando l'ordine del giorno fosse stato esaurito, la mia proposta relativa alla nomina di una Commissione, la quale avesse studiato le condizioni di quelle provincie, e, d'accordo col Ministero, proposto avesse i rimedi. Questa proposta fu da me fatta appunto col fine di non abusare del tempo preziosissimo della Camera.

PRESIDENTE. Ma la Camera lo sa quello ch'ella aveva proposto. Dica ora qual è la sua nuova proposta.

RICCIARDI. La mia proposta sarebbe questa: invece di perdere il tempo in interpellanze, sia sopra la Sicilia, sia sopra Napoli, io vorrei che la Camera risolvesse di nominare una Commissione, la quale studiasse i modi di ristabilire la pubblica sicurezza, tanto nell'isola di Sicilia, quanto nelle provincie napoletane, e questo sarebbe un affare di dieci minuti.

PRESIDENTE. Ella sa che le ho già detto altre volte, che quando si fanno di queste proposte bisogna inviarle agli uffici.

RICCIARDI. Gli uffici autorizzarono la lettura e lo svolgimento di questa mia proposta, poi la Camera tagliò corto...

Voci a destra. L'ordine del giorno!

RICCIARDI. L'ordine del giorno! Ecco il solito grido e il bel modo di chiuder la via ad ogni proposta.

Signori, fra qualche giorno saremo di ritorno nei nostri paesi ed avremo almeno la coscienza d'aver fatto il nostro dovere fino all'ultimo, e la Camera avrà la responsabilità di tutto il male che sarà forse per accadere. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Prima debbo interpellare sulla proposta del deputato Bruno.

Il deputato Bruno ha proposto che domani gli sia lecito di fare un'interpellanza.

BRUNO. Domando la parola.

COLOMBANI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Il deputato Colombani ha la parola per una mozione d'ordine.

COLOMBANI. Pare a me che si dovrebbe invitare l'onorevole Bruno a leggere il dispaccio telegrafico che ha dato motivo a questa sua proposta; poichè allora, penso io, verremo più facilmente nella convinzione essere sotto ogni rapporto conveniente il passare all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Favorisca il deputato Bruno di leggere il telegramma.

BRUNO. Permetta che dica prima due parole e poi darò lettura del dispaccio: (*Rumori*)

Voci. Lo legga!

PRESIDENTE. A questo momento non si possono svolgere interpellanze. Lo stesso deputato Bruno ha chiesto che gli sia fatta facoltà di svolgere la sua interpellanza domani.

Ora il deputato Colombani chiede soltanto ch'egli voglia leggere il dispaccio.

BRUNO. Lo leggerò, ma mi permetta prima due parole. (*Rumori*)

Voci. Legga il dispaccio!

BRUNO. Mi scuseranno...

PRESIDENTE. Ma favorisca di leggere il dispaccio.

BRUNO. Perdoni. Io non credo che dall'aver il deputato Colombani chiesto la lettura del dispaccio da me ricevuto debba essermi imposto l'obbligo di leggere prima il dispaccio e poi di enunciare le mie idee, nè so comprendere l'istanza dell'onorevole presidente su questo fatto, perchè nel regolamento non trovo cosa che lo giustifichi.

Anzitutto io debbo dichiarare che non è il solo dispaccio che mi ha mosso a proporre queste interpellanze. (*Oh! oh!*) Il dispaccio non è che un nuovo dato di fatto e nulla più.

È la gravità dello stato in cui trovasi la sicurezza che mi ha determinato la prima volta ed ora a promuovere le interpellanze; e questa gravità, che è evidente ai miei occhi, reclama una discussione indipendentemente dal dispaccio di cui si reclama la lettura.

Riguardo al tempo, prometto alla Camera che, se il presidente, come pare che abbia dichiarato, accetta l'interpellanza, non la tratterò più di un quarto d'ora.

Leggo ora il dispaccio per aderire ai desiderii del signor Colombani e dell'onorevole presidente:

« Nicosiani, rimostranze contro forza sicurezza. Furti ogni notte; in campagna animali, cereali, comitive armate. Comandante militi a cavallo confinato a Leonforte. Intercettato commercio. Proprietari angustiatisimi, tementi sequestri. Insistete per provvidenze. » (*Movimenti d'impazienza*)

Spetta ora alla Camera il decidere; il mio dovere è compito.

Molte voci. L'ordine del giorno!

PRESIDENTE. Essendo proposto l'ordine del giorno, domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

RICCIARDI. La controprova.

PRESIDENTE. Si farà la controprova.

(L'ordine del giorno è approvato.)

Avverto il deputato Ricciardi che un'altra volta la controprova bisogna domandarla prima che il presidente abbia dichiarato l'esito della prova. Del resto, quando l'esito della prova è evidentissimo, non so perchè si voglia la controprova, quasi che avessimo molto tempo da sprecare in inutili esperimenti (*Bravo!*)

**SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE PER LA VENDITA
DI BENI DEMANIALI.**

PRESIDENTE. Siamo all' articolo 8, che è divenuto 7.

« In ogni provincia nella quale si trovino beni da alienare sarà istituita una Commissione gratuita composta del prefetto presidente, di due delegati del ministro delle finanze e di altri due eletti dal Consiglio provinciale anche fuori del suo seno. »

Su quest' articolo non è proposto alcun emendamento.

CATUCCI. Domando la parola.

MANCINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Catucci ha la parola.

CATUCCI. Vorrei che a luogo di stabilire che debbano essere due i delegati del ministro delle finanze e due gli eletti del Consiglio provinciale, si dicesse che debbano esservi tre membri del Consiglio provinciale ed un solo delegato del ministro delle finanze.

Credo che la Commissione non muoverà difficoltà intorno a questo cambiamento.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questo emendamento?

MARTINELLI, relatore. Non lo accetta.

PRESIDENTE. Chiedo se l'emendamento del deputato Catucci sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Il deputato Catucci propone che invece di stabilire due delegati del ministro delle finanze e due eletti dal Consiglio provinciale si dica: *un delegato del ministro delle finanze e tre del Consiglio provinciale.*

Chi intende approvare quest'emendamento, sorga.

(Non è approvato.)

MANDOJ-ALBANESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su quest' articolo?

MANDOJ-ALBANESE. Sì, per proporre un'aggiunta a quest' articolo.

PRESIDENTE. Il deputato Mancini pare voglia parlare sull' articolo 9.

MANCINI. Sì, sull' articolo 9.

MANDOJ-ALBANESE. Vorrei aggiungere a quest' articolo le seguenti parole: *la quale (Commissione) potrà alla bisogna delegare delle Sotto-Commissioni gratuite circondariali in cui si trovino beni da alienare.*

Quest' è l'aggiunta che io propongo. Prego la Commissione e l'onorevole ministro per le finanze a voler osservare che questa Sotto-Commissione è importantissima, perchè gli affari possano più agevolmente e sollecitamente essere disbrigati.

PRESIDENTE. Favorisca di mandarmi la sua proposta.

MARTINELLI, relatore. La Commissione non accetta.

SELLA, ministro per le finanze. Il Ministero non accetta.

PRESIDENTE. La proposta del deputato Mandoj-Albanese consiste nell'aggiungere le seguenti parole:

«... la quale potrà alla bisogna delegare delle Sotto-Commissioni gratuite circondariali, nei quali si trovano beni da vendere.»

Pongo ai voti quest'aggiunta.

(Non è approvata.)

Pongo ai voti l'articolo 8 (divenuto 7) della Commissione.

(È approvato.)

Articolo 9 (divenuto 8.)

La Commissione ha proposto il seguente emendamento concertato col Ministero:

« La Commissione sarà sempre udita per la compilazione degli elenchi e delle stime, per la divisione dei beni in lotti, e per l'opportunità del tempo degli incanti e delle trattative private.

« Essa dà inoltre il suo parere intorno a quelle questioni sulle quali fosse richiesta o che credesse utile di proporre. »

A quest'articolo il deputato Cadolini propone un'aggiunta così concepita:

« I terreni coltivati a boschi dei quali per ragioni di interesse pubblico si debba interdire il taglio saranno venduti ponendo l'obbligo al compratore di conservarli.

« Prima di passare alla vendita di terreni di tale natura si sentirà il parere della deputazione provinciale, la quale dovrà giudicare se il taglio delle piante possa recar danno agli interessi del paese. »

Il deputato Mancini ha chiesta la parola sull'alinea di questo articolo.

MANCINI. Io propongo che si aggiungano queste parole: « Essa (la Commissione) dà il suo parere intorno alla determinazione del valore estimativo, al tempo più opportuno, » ecc., il resto come nel progetto della Commissione.

Spiegherò in poche parole il motivo di questa proposta.

La Camera non ha adottato un articolo tendente a stabilire in quali casi, col mezzo delle perizie; in quali, col ricorso ad altri elementi, debba venire determinato il valore per cui saranno i beni posti all'incanto, ed in difetto di utile risultato dell'incanto, venduti a trattativa privata.

La Camera ha altresì respinto un'altra proposta, per la quale si prescriveva una novella pubblicazione dei beni rimasti invenduti agli incanti, per rendere le trattative private accessibili a tutti coloro che volessero ancora presentare offerte al ribasso.

La Camera ha pur respinto un emendamento rivolto a limitare nel Governo la facoltà di concedere in queste vendite a trattativa privata ribassi al disotto del quinto del valore estimativo nei casi ordinari, salve alcune eccezioni.

Finalmente la Camera ha respinto la proposta che fosse ammissibile l'aumento del decimo su queste vendite per trattative private.

In tal caso è evidente che non rimane alcuna garanzia relativamente a queste vendite per trattativa privata,

che, lo confesso, non m'ispirano molta confidenza, e che la legge sulla contabilità generale (nell'articolo 26) vorrebbe assoggettare al preventivo parere del Consiglio di Stato, anche quando si tratti di alienazioni di stabili per qualunque menomo valore.

Si dice al Ministero: vendete i beni per quel prezzo che vi piace; prodigateli come meglio vi aggrada senza norma e senza freno. (Oh! oh!)

Domando scusa; io ho consultato le leggi fatte in Francia, nel Belgio ed in molti altri paesi civili intorno all'alienazione di beni demaniali, e nè anche nella loro totalità; e mi permetta la Camera di dichiarare che il meraviglioso abbandono di tutte le garanzie che la Commissione ha lasciato correre in questa legge (che non può essere una testimonianza di confidenza, perchè sarebbe diretta nonchè agli attuali, a tutti gli ignoti futuri ministri), è un sistema che nelle leggi degli altri paesi non ha esempio.

Ma, se vi è una Commissione provinciale, la quale debba dar il suo parere ed essere necessariamente sentita dal ministro, chiedo almeno che il di lei parere sia necessario per la determinazione del valore estimativo. Questo parere d'altronde non vincola il Ministero, non fa che illuminarlo. Dunque egli non ha ragione di rifiutare questa proposta, perchè essendo proposto dalla Commissione della Camera che le Commissioni provinciali dovranno essere consultate sopra vari argomenti, e specialmente sul tempo più opportuno per procedere agli incanti ed alle trattative private, mi lusingo che la Commissione, malgrado il suo sistematico rigetto di qualunque proposta...

MARTINELLI, relatore. Domando la parola.

MANCINI. . . di emendamento, non vorrà rigettare anche questo, cioè che le Commissioni debbano essere sentite per la determinazione del valore estimativo dei beni da vendersi, qualunque siano gli elementi onde un tal valore si desuma, cioè tanto nel caso di perizie o stime, quanto in quello della sua determinazione di titoli e registri.

PRESIDENTE. La parola è al relatore.

MARTINELLI, relatore. La Commissione non rifiuta sistematicamente le proposte di emendamenti; ma non può accettarle quando crede che sieno superflue e che riescano a turbare l'economia della legge.

Ed io ho un nuovo esempio nell'emendamento proposto dall'onorevole Mancini per dimostrare che la Commissione è abbastanza giustificata ne' suoi rifiuti.

Il deputato Mancini diceva: voi proponete una Commissione provinciale: vogliate che questa almeno sia chiamata ad interloquire intorno alla stima....

MANCINI. Non intorno alla stima.

MARTINELLI, relatore. . . intorno al valore estimativo. Allora io risponderò che, invece di leggere il secondo paragrafo del presente articolo, egli deve leggere il primo, pel quale la Commissione provinciale sarà sempre udita per la compilazione degli elenchi e delle stime.

MANCINI. Domando la parola.

MARTINELLI, relatore. Questo in buon volgare significa che la Commissione provinciale deve interloquire anche intorno alle stime. Se poi il deputato Mancini vuol tradurre la *stima* in *valore estimativo*, io non troverei alcuna differenza nel concetto e nel fine.

Queste parole bastano per giustificare la vostra Commissione se anche questa volta è posta, con suo dispiacere, nella necessità di rifiutare un emendamento proposto senza ragioni soddisfacenti.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del deputato Mancini sia appoggiato.

Una voce. Lo rilegga.

PRESIDENTE. Il deputato Mancini propone che si dica:

« Essa dà il suo parere intorno alla determinazione del valore estimativo, » ecc.

Domando se questo emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola è al deputato Mancini.

MANCINI. Mentre la Commissione dichiara di rifiutare il mio emendamento, nel tempo stesso accenna (se ho bene inteso) che volentieri cangierebbe la parola *stima*, che si trova nella prima parte dell'articolo, nelle altre parole: *determinazione del valore estimativo*. Essa dunque, almeno in parte, fa grazia alla mia proposta: ed io le sono riconoscente. Ed in prova di questa riconoscenza mi accosto alla sua stessa proposta, osservando però che essa già cangia il senso ed il valore della prima parte dell'articolo 9. Lo cangia, perciocchè, altro è dire, come nel primitivo progetto, la *Commissione veglia*; altro è dire: la *Commissione sarà sempre udita*, perchè il vegliare sarebbe solamente assistere ad operazioni fatte da altri senza poter dare alcun parere.

MARTINELLI, relatore. Domando la parola per togliere un equivoco.

Egli parla sull'articolo primitivo e non sull'articolo proposto ultimamente d'accordo col Ministero, dove è detto:

« La Commissione sarà sempre udita per la compilazione degli elenchi e delle stime, » ecc.

PRESIDENTE. Questo è l'articolo che ho letto.

MANCINI. Io ho accennato alla prima redazione; ma non posso non dare qualche importanza alla variazione della parola *stima* nelle altre *valore estimativo*.

Il dire che la Commissione sarà sempre udita per la compilazione della *stima* lascerebbe per lo meno sussistere il dubbio che solamente quando si procederà alla *perizia* dei fondi, chiamata ordinariamente *stima* nel linguaggio comune e tecnico, allora soltanto sia chiamata la Commissione provinciale ad esercitare la sua utile influenza. Io intendo invece che il ministro sia obbligato a sentirla preliminarmente in tutti i casi, cioè sia che dalla perizia stima, sia che dai titoli o da qualunque altro elemento si attinga la determinazione di quel *valore estimativo*, sul quale devesi aprire l'incanto, e sul quale rimane poscia autorizzata la vendita per trattativa privata.

Quindi io mi accosto alla proposta della Commissione,

la quale potrebbe compilare la prima parte dell'articolo 9 in questo modo:

« La Commissione sarà sempre udita per la compilazione degli elenchi, per la determinazione del valore estimativo, per la divisione dei beni in lotti, e per l'opportunità del tempo degli incanti e delle trattative private. »

Io domando alla Commissione se sotto la parola *stima* essa intenda genericamente la *determinazione del valore estimativo*, sia col mezzo di perizia sia con qualunque altro mezzo. Allora non ha ragione di rifiutare la mia proposta, dappoichè essa tende alla maggiore chiarezza, che è altamente richiesta nelle leggi per non lasciar luogo ad equivoci. Se poi essa intende che quel parere occorra nel solo caso della perizia, allora sarà manifesto che abbiamo due diverse opinioni, sulle quali giudicherà la Camera.

PRESIDENTE. La Commissione è interpellata cosa ella intenda sulla parola *stima*; favorisca il relatore di rispondere al deputato Mancini.

MARTINELLI, relatore. Noi non abbiamo bisogno di dare ulteriori spiegazioni, essendo evidente che quando si parla di stima s'intende di parlare del valore dello stabile e dei suoi accessori. La parola *stima* non può essere esposta al pericolo d'interpretazioni arbitrarie od erronee, essendo intesa nel linguaggio tecnico e comune in modo concorde ed uniforme.

La Commissione crede quindi che la proposta debba essere mantenuta nella sua piena integrità, non potendo essere possibile alcun equivoco, nemmeno se si avesse a trattare col più ostinato cavillatore.

MANCINI. Allora io ignoro ciò che significa la parola *stima* nel linguaggio del relatore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Mancini, il quale consiste nel sostituire le parole: *determinazione del valore estimativo*, nella prima parte dell'articolo, alla parola *stima*.

Chi l'approva, sorga.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo.

Chi intende approvarlo, sorga.

(La Camera approva.)

Ora c'è l'articolo aggiunto dal deputato Cadolini, del quale ho dato lettura.

Il deputato Cadolini non è presente, mi pare.

MELEGARI L. Mi sembra che, avuto riguardo alla materia, la proposta dell'onorevole Cadolini troverebbe luogo più opportuno dopo l'articolo 10, il quale appunto tratta di norme generali relative alla vendita dei beni, e non entra nella materia speciale dei boschi, nella quale entra l'articolo 11.

Mi pare che esso potrebbe venire subito dopo l'articolo 10.

PRESIDENTE. Il deputato Cadolini ha proposto che venga messo dopo l'articolo 9, ma se il signor Melegari propone che venga discusso in seguito, sarà rimandato dopo l'articolo 10.

1ª TORNATA DEL 5 AGOSTO

MELEGARI L. Propongo questo perchè così mi pare sia richiesto dalla materia.

PRESIDENTE. Sarà discusso dopo l'articolo 10.

« Art 10 (ora 9). Il prezzo dello stabile sarà pagato in cinque rate uguali se il valore estimativo superi la somma di diecimila lire, ed in dieci rate se non ecceda quella somma.

« Nell'atto della stipulazione si pagherà la prima rata del prezzo dello stabile e l'intero importare dei relativi capitali ed accessori.

« L'aumento che si verificherà negli incanti s'intenderà ripartito proporzionalmente al valore del fondo ed a quello de' suoi capitali ed accessori.

« Il pagamento delle altre rate si farà anticipatamente di anno in anno e coi frutti scalari alla ragione del 5 per cento.

« I pagamenti si faranno in denaro. »

A questo articolo vi è un emendamento stampato del deputato Catucci, un altro del deputato Ciccone, e poi al primo capoverso un emendamento del pari stampato del deputato Ricciardi, e all'ultimo alinea un emendamento anch'esso a stampa del deputato Mancini.

La parola spetta al deputato Catucci per isvolgere il suo emendamento.

CATUCCI. Rinuncio.

BRIGANTI-BELLINI. Domando la parola.

C'è ancora il mio emendamento.

PRESIDENTE. Darò lettura del suo, che venne dopo gli emendamenti che furono stampati, quando verrà il suo turno.

L'emendamento del deputato Ciccone è così concepito:

« Art. 10. L'aggiudicatario del fondo venduto pagherà nel momento del contratto la decima parte del prezzo, e i nove decimi rimanenti saranno pagati per annualità che comprendano: 1° l'interesse al 5 per cento; 2° le spese di riscossione a 0 25 per cento; 3° la quota di riscatto, che non potrà mai essere inferiore ad una lira. L'annualità sarà pagata in due rate semestrali.

« Il prezzo sarà pagato in moneta. I debitori si potranno liberare in qualunque tempo, in tutto o in parte; ma non si riceveranno rate minori di lire 100, nè frazioni di lire 100. I pagamenti anticipati non diminuiranno le annualità, ma accorceranno il tempo del riscatto. »

Una voce. Domandi se è appoggiato.

PRESIDENTE. Perdoni; prima lo si svolge, poi si domanda se è appoggiato; così vuole il regolamento.

Il deputato Ciccone ha facoltà di parlare.

CICCONE. Questo mio emendamento importa la sostituzione di un sistema di vendita ad un altro.

La Commissione ha adottato come metodo di sistema di vendita dei beni demaniali il pagamento di un quinto o di un decimo nell'atto del contratto, e successivamente in cinque anni o in dieci il pagamento del prezzo rimanente.

Io col mio emendamento, o, a meglio dire, con un nuovo articolo sostituito a quello della Commissione, ho adottato il sistema che si paghi la decima parte del prezzo nell'atto del contratto, e tutto il rimanente del prezzo sia pagato come si usa scontare i debiti che si fanno colle istituzioni di credito fondiario.

Ora io sono nel debito di dimostrare che la sostituzione di questo sistema a quello della Commissione è utile non solamente al fisco, ma egualmente ai cittadini e al progresso dell'agricoltura.

Relativamente al fisco si può vedere quanto debba crescere il prodotto della vendita quando si conoscerà il numero delle persone che possono concorrere all'incanto col sistema che io propongo in proporzione di quelli che vi possono concorrere col sistema proposto dalla Commissione.

Col sistema della Commissione non possono concorrere all'incanto che semplicemente quelli i quali possono disporre di quasi tutto il prezzo a cui può giungere un fondo, perchè colui il quale non ha o pronto o quasi pronto tutto il prezzo del fondo non può sperare certamente di fare tali risparmi o sopra gli affitti, o sopra le rendite, ovvero sopra i profitti di un'industria, da potere in pochi anni raccogliere una somma eguale al prezzo del fondo aggiudicato.

Al contrario, quando voi ammettete all'incanto coloro i quali posseggono soltanto la decima parte del valore totale, voi stabilite la concorrenza di un numero infinito di compratori.

La concorrenza dei compratori è il solo mezzo di aumentare i prezzi; assicurando la concorrenza, voi assicurate allo Stato un aumento notevole nel prodotto della vendita dei beni.

Ora, se si calcola la somma che si può ottenere col sistema della Commissione, e quella che si può ottenere col mio, io credo che si guadagnerà con questo metodo forse più di un terzo. Dunque è indubitato che il fisco vi trova il suo conto.

Maggiore poi di quello del fisco sarà il vantaggio che ne trarrà il paese. Se all'incanto non possono concorrere che i grandi capitalisti, se ne esclude un numero infinito di persone che nel mio sistema invece concorrerebbero con gran vantaggio del fisco e loro proprio.

Ma vi è una considerazione importante a fare intorno alla vendita fatta colla condizione di pagare il prezzo del fondo in cinque o in dieci anni, ed è la seguente: molti piccoli proprietari, molti piccoli coltivatori facilmente si lasceranno ingannare dalla speranza di aver a fare necessariamente molti guadagni e di poter adempiere alle obbligazioni cui si sottopongono, e quindi facilmente saranno indotti a comprare quei fondi; e quando poi verrà la scadenza, non si troveranno nella circostanza di adempiere alle obbligazioni cui si siano sottoposti. Io comprendo bene che qui si dirà: è loro colpa, in conseguenza essi ne pagheranno il fio. Io credo che tutti potranno rimproverare a questi piccoli proprietari la loro colpa, meno la Camera e il Ministero; perchè, se esaminiamo quello che accade ogni anno nei

bilanci, noi troviamo che l'entrata presunta è sempre inferiore a quella che si verifica, e che la spesa presunta è sempre superiore. In conseguenza, se costoro si lasciano ingannare dalla speranza, possono bensì essere rimproverati, ma non dalla Camera, nè dal Ministero.

Qui è necessario che si dilegui un errore che potrebbe entrare nella mente di qualcheduno. Si potrebbe credere che in questo sistema di vendita il fisco avrebbe quasi a donare il prezzo del fondo, perchè si potrebbe credere che colla rendita del fondo si venisse a pagarne il prezzo. Questo è un errore gravissimo. Il fisco non dona neppure un soldo, anzi, secondo il mio articolo, egli verrebbe a farsi pagare anche le spese di riscossione. Il fisco esige il 5 per 100 sopra il capitale che lascia pagare in scadenze lunghe, ma non dà nulla. Il fisco, per mezzo della quota di riscatto, ripiglia tutto il prezzo che deve essere pagato, ripiglia tutto il capitale. In conseguenza non v'ha dono. Il fisco non perde neppure un soldo, secondo il sistema che io ho proposto.

E qui sono nel debito di fare un'osservazione sopra una proposizione sfuggita ieri all'onorevole relatore della Commissione, il quale diceva che le lunghe scadenze sono un assurdo economico.

Io convengo che le lunghe scadenze sono un assurdo economico, quando si tratta di affari commerciali e quando si tratta di affari industriali; in queste circostanze è un assurdo economico la lunga scadenza.

Ma quando si tratta di affari agrari, quando si tratta di capitali investiti nella terra, non è un assurdo economico la lunga scadenza, è un assurdo economico la corta scadenza, perchè è carattere del capitale investito nell'agricoltura di non potersi ricostituire che lentissimamente...

MARTINELLI, relatore. Domando la parola.

CICCONE... e qualunque convenzione nella quale le scadenze non fossero lunghe metterebbe nell'impossibilità di ricostituire il capitale.

Non solamente si deve considerare questo sistema che io propongo come utile al fisco, come utile al paese intero, ma deve essere ancora considerato come eminentemente utile ai progressi della produzione agraria.

Quando voi obbligate i compratori di beni nazionali a pagarvi in cinque od in dieci anni il valore dei beni venduti, voi non in tutto ma in grandissima parte sottraete dal capitale circolante dell'agricoltura una gran somma. In conseguenza, se la produzione riconosce come uno de' suoi elementi più efficaci e più attivi il capitale, quando voi sottraete una grande parte del capitale circolante impiegato nell'agricoltura, voi diminuite gli elementi di produzione, ed in conseguenza la produzione stessa ne rimane diminuita. Certo voi mettete in una condizione molto imbarazzante coloro che sono addetti alla produzione agraria.

C'è un'altra ragione che, se non altro, dovrebbe rendere certamente inchinevole ad accettare la mia proposta almeno il ministro per l'agricoltura e pel commercio,

PEPOLI, ministro per l'agricoltura e commercio. Do mando la parola.

CICCONE. Il ministro per l'agricoltura e commerci ha proposto una legge per l'istituzione del credito fondiario. Ora il sistema che io propongo apparecchierebbe in certa guisa le operazioni pel credito fondiario, e poi chè le istituzioni di credito si fondano principalmente per la loro riuscita sopra un gran numero di operazioni io credo che, adottando il mio sistema, si verrebbe in certa guisa a preparare il terreno all'istituzione del credito fondiario. Tutti coloro i quali si troverebbero debitori dello Stato di una rendita cogli'interessi, con la quota di riscatto, con le spese di riscossione, che si potrebbero trasformare in ispese d'amministrazione, offrirebbero l'occasione ad un gran numero di operazioni per l'istituzione del credito fondiario, la quale in tal modo si potrebbe considerare quasi come assicurata.

Per queste considerazioni io credo che il sistema di me adottato in quest'articolo debba essere preferito.

MARTINELLI, relatore. Noi discutiamo una legge relativa alla vendita dei beni demaniali, e non discutiamo una legge relativa all'istituzione del credito fondiario.

Io posso acconsentire molto facilmente ad alcuni principii annunziati dall'onorevole preopinante, ma dico che non è questo il tempo opportuno per discuterli.

Egli ha ricordato come io affermassi che sarebbe un assurdo economico il determinare troppo lunghe scadenze. Ma per verità io dissi molto di più.

Io dissi che ciò sarebbe un assurdo economico, amministrativo, finanziario e politico; e lo dissi perchè si tratta di una vendita la quale si deve operare dallo Stato.

Lo Stato non può accordare troppo lunghe scadenze senza esporsi ad un pericolo al quale le pubbliche amministrazioni sono ordinariamente soggette, al pericolo cioè che non vengano meno i soverchi inviluppi e dispendi, e che alle scadenze i pagamenti non sieno eseguiti colla necessaria puntualità.

Dissi ancora che all'errore amministrativo si aggiungerebbe un errore politico; ed oggi lo ripeto tanto più volentieri in quanto che il ripeterlo servirà di risposta a coloro i quali con una gara molto notevole si fanno proporre più lunghe e lontane scadenze.

Lo Stato ha bisogno di riscuotere il suo denaro, questo è fuor di dubbio; ma questo appartiene alla questione finanziaria, della quale è pure da tenere il debito conto.

Noi abbiamo voluto usare un riguardo specialmente agli uomini di mediocre fortuna, ed abbiamo proposto che a questi sia conceduta una scadenza abbastanza lunga e forse troppo lunga quando si tratta dello Stato. Abbiamo proposto che gli acquirenti di maggiore fortuna debbono pagare ad una scadenza più breve. È certo che ci sono uomini stranamente accecati ed illusi i quali sognano il ritorno d'un passato che mai più non ritornerà.

Ebbene, supponiamo che costoro, avendo capitali disponibili, possano ottenere l'acquisto di beni ragguar-

devoli con una troppo tenue anticipazione, e crederemo noi che per tal modo i loro interessi saranno strettamente legati con quelli del nuovo ordine di cose? Le ragioni della finanza si accordano con quelle della prudenza politica per dissuadere dalle proposte dei troppo lievi e prolungati pagamenti.

Ripeterò ancora, e mi duole d'essere costretto a somiglianti ripetizioni, che nel proporre questo disegno di legge abbiamo sempre avuto in mira che sia coordinato con una istituzione di credito fondiario. Noi sappiamo che a questo riguardo una proposta è già stata presentata alla Camera; sappiamo che questa proposta si sta studiando e migliorando; sappiamo che sarà discussa a tempo opportuno. Ma sappiamo ancora che, a proposito della vendita dei beni demaniali, non conviene pregiudicare una questione affatto estranea ove pure non sembrasse quanto delicata altrettanto difficile.

Aggiungerò soltanto che di un'istituzione di credito fondiario non si potrebbe mai desiderare che si facesse intraprenditore lo Stato.

Lasciando da parte gli altri argomenti, prego l'onorevole preopinante che si mostra tanto istruito nelle cose economiche, a riflettere che in una istituzione ed intrapresa governativa si riscontrerebbero quei gravissimi inconvenienti che farebbero il più strano contrasto coi principii della scienza e cogli interessi generali dello Stato.

Io quindi non posso, a nome della Commissione, accettare la proposta dell'onorevole preopinante, la quale, invece di costituire un emendamento, accennerebbe ad un sistema nuovo e diverso, ad un sistema che si riferisce non alla vendita dei beni demaniali, ma ad una istituzione di credito fondiario.

Escludendo poi l'emendamento dell'onorevole preopinante, la Commissione intende di escludere tutti quegli altri emendamenti, i quali tendono a proporre scadenze diverse da quelle che sono indicate nel progetto sottoposto alle vostre deliberazioni.

La Commissione crede che sia un inconveniente l'avere già fissate meno brevi scadenze, ma se quell'inconveniente era inevitabile per le fatte considerazioni, essa non potrebbe accettare che fosse maggiormente aggravato con più lunghe scadenze.

La Commissione si rassegna a quell'inevitabile inconveniente, confidando che si riuscirà a menomarlo od a toglierlo con altre istituzioni. Ma non potrebbe mai essere tanto in contraddizione con sè medesima, da peggiorare quel male al quale spera che si arrechi un pronto ed efficace rimedio.

PRESIDENTE. Il ministro d'agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

PEPOLI, ministro per l'agricoltura e commercio. L'onorevole deputato Ciccone, volgendosi in ispecial modo a me, ha detto: io confido che il ministro d'agricoltura e commercio accetterà l'emendamento che io ho proposto, poichè esso è informato al medesimo spirito al quale è informata la legge che egli ha proposta sul credito fondiario. Il mio emendamento, ha soggiunto, non

fa che aprir la via al credito fondiario, non fa che agevolarlo; quindi io confido che il ministro d'agricoltura e commercio accetterà l'emendamento.

Risponderò all'onorevole Ciccone brevi parole.

In primo luogo l'emendamento da lui proposto, come saviamente ha fatto osservare il relatore della Commissione, recherebbe un danno all'erario, poichè, se non potesse essere stabilita l'istituzione del credito fondiario, il pagamento del prezzo dei fondi sarebbe rimandato a così lunghe scadenze, che veramente il Governo non potrebbe trovarvi quelle risorse che esso si ripromette dalla vendita dei beni demaniali.

Ma anche considerando la questione semplicemente come ministro d'agricoltura e commercio, io debbo fare alla Camera una dichiarazione.

Per quanto la sua deliberazione dell'altro giorno, quella di rimettere ad altra Sessione la discussione del progetto di legge sul credito fondiario, sia stata unanime, io confesso il vero, non ho ancora rinunciato alla speranza che la Camera vorrà votarlo, e non ho rinunciato a questa speranza fondato sopra nuove offerte, le quali procureranno allo Stato così grandi benefizi, che io ho troppa fiducia nel patriottismo dei deputati per ritenere che, se questa combinazione possa realmente effettuarsi, essi non vorranno negare al Ministero di tradurla in atto.

Io avrei desiderato che la legge sul credito fondiario precedesse la legge sull'alienazione dei beni demaniali; l'avrei desiderato perchè in tal caso sarebbe stato molto più facile stabilire il termine di pagamento, e stabilirlo non solo nell'interesse dell'erario, ma anche nell'interesse degli acquirenti; ma ciò non essendo stato possibile, io non ho avuto difficoltà di accettare la proposta della vendita dei beni demaniali, poichè in questa non vi è nessuna disposizione la quale valga ad impedire che più tardi si possa effettuare il credito fondiario; mercè di alcune modificazioni che si potranno introdurre in seguito, credo che la legge attuale non osti in nulla alla legge del credito fondiario. Ma se il Ministero accettasse l'emendamento dell'onorevole Ciccone, io dubito grandemente che la legge sul credito fondiario, quale io l'ho proposta, quale è in vigore nei principali Stati d'Europa, potesse applicarsi.

L'onorevole Ciccone propone che il Governo conceda ai compratori, agli aggiudicatari dei fondi, di pagare le somme in annualità, nelle quali comprende l'interesse, le spese di riscossione ed un tanto per il riscatto; egli pare evidente che si comprende in ciò, tolta la decima parte del valore, tutto quanto il valore del fondo.

Io faccio osservare all'onorevole Ciccone che in qualunque luogo dove è stato fin qui stabilito il credito fondiario la somma che dà in prestito il credito fondiario, non può mai sorpassare la metà del valore del fondo.

E mi permetta l'onorevole Ciccone che io gli dica che questa disposizione, la quale accorderebbe che si stabilisse un credito fondiario su nove decimi del valore del fondo, è in aperta contraddizione colla costituzione

del credito fondiario, che io spero verrà adottata; quindi io non potrei in alcun modo accettarla.

Ma suppone anche l'onorevole Ciccone che non si venisse a stabilire il credito fondiario, e ciò che egli propone è, in questo caso, di stabilire una specie di credito fondiario governativo. Ora io non penso che il Governo debba assumere sopra di sé questa istituzione. Ciò sarebbe, secondo me, un errore economico e non raggiungeremmo certo l'intendimento che ci siamo prefisso.

Non mi dilungherò di più su questo argomento, dirò soltanto che il Ministero concorde respinge l'emendamento di cui ora si ragiona.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento proposto dal deputato Ciccone sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Ora viene l'emendamento del deputato Briganti-Bellini, il quale è così concepito:

« Il prezzo dello stabile sarà pagato in dieci rate eguali. »

Il deputato Briganti-Bellini ha la parola per isvolgere il suo emendamento.

BRIGANTI-BELLINI. Io credo che il mio emendamento non si opponga per niente all'armonia ed all'ordine della legge, come diceva l'onorevole relatore.

Il Ministero aveva proposto un sistema, che era quello dei pagamenti immediati. La Commissione ne ha proposto un altro, che fu accettato dal Ministero, quello dei pagamenti a more. Ed io ne felicito la Commissione ed il Ministero, perchè trovo che realmente il sistema della Commissione è molto preferibile. Ed è preferibile soprattutto perchè tende a fare il vantaggio dello Stato, tendendo ad aumentare la concorrenza, e conseguentemente il prezzo dei beni che sono da vendere, e favorisce altresì il piccolo capitalista. Coll'aumento della concorrenza dà modo a quei cittadini che vogliono usare la loro intelligenza ed operosità, che vogliono migliorare la condizione propria e quella delle loro famiglie, col procurare di fare maggiori risparmi e collo stimolare il loro ingegno e la loro industria per aumentare le loro risorse, onde far fronte ai pagamenti ai quali si obbligano.

È evidente che se questi pagamenti saranno di una somma più ristretta e in più lunghe rate, questi vantaggi andranno accrescendosi e si aumenterà il numero di coloro che vi si proveranno.

Ma col sistema proposto dalla Commissione, sebbene si tenda a questo, io credo che si vada incontro ad un risultato diametralmente opposto, ossia si vada a diminuire la concorrenza ed a favorire il grande piuttosto che il piccolo capitalista.

In materia di affari, io credo che non ci debba entrare il sentimento, e che non si debba favorire nè il grande, nè il piccolo capitalista, ma è sempre vero ed evidente che il piccolo capitalista non va messo in una condizione più svantaggiosa del grande.

Ora, che cosa accadrebbe col sistema proposto dalla Commissione delle due differenti misure della divisione delle more? Accadrebbe che quando un piccolo capitalista, il quale ha fatto i suoi calcoli che coi sacrifici che farà potrà arrivare a pagare il lotto di dieci mila lire in 10 anni, quando vedrà che nella gara questo lotto va a superare le 10 mila lire, egli sarà costretto a ritirarsi dall'aggiudicazione, perchè, se oltrepassa solamente di una lira le 10 mila, egli non potrà più riuscire a fare il pagamento, mentre il grande capitalista, l'uomo danaroso, per vincere la concorrenza di quello che ha meno danaro di lui, che cosa ha da fare?

Quando l'asta è arrivata vicino alle 10 mila lire non ha a far altro che sorpassare quella somma di 10, 20 o 100 lire, e la concorrenza dei minori capitalisti è totalmente vinta da lui.

Per conseguenza ha un vantaggio l'uomo che ha del danaro su quelli che non ne hanno, o che ne hanno in minore quantità.

Ma non basta; un uomo astuto, un uomo accorto (perchè non vi trovo nulla a biasimare), per ottenere di conservare il suo danaro più lungamente (e il capitale a 5 per cento nell'epoca attuale è vantaggioso tenerlo), che cosa farà? Non farà altro che andare a comperare più lotti che non oltrepassino le 10,000 lire, così si verrebbe nello sconcio che chi avesse comperato per diecimila e cento lire dovrebbe pagare l'intero prezzo in cinque anni, mentre chi avesse comperato per trentamila lire in tre lotti differenti, pagherebbe in dieci anni.

Questa è una condizione di diseguaglianza che basterebbe a consigliare alla Camera ad accettare una mora eguale, sia di cinque, sia di dieci anni, perchè la diseguaglianza è sempre ripugnante ad introdursi nella legge. Ma questa ripugnanza si deve tanto più aumentare quando si rifletta che il danno della diseguaglianza va a cadere sopra le persone che sono meno favorite dalla fortuna.

Si dirà che un decimo è piccola garanzia del contratto. Rispondo che, se è piccola garanzia, è difetto che pur già era nella legge introdotto per una certa categoria di contratti. A me sembra, secondo che la legge dice, e sarei lieto di aver su ciò qualche spiegazione dal signor ministro e dalla Commissione, a me sembra che due sono i decimi che si vengono a pagare subito: l'uno si paga all'atto della stipulazione, e poi l'altro si paga anticipatamente, onde sarebbe un quinto che si paga all'atto dell'acquisto.

Non mi sembra che questo possa alterare neppure l'armonia della legge in quanto ai modi coi quali il Governo può procurarsi le risorse di cui abbisogna. Se il Governo sui residuali prezzi vorrà ammettere titoli, naturalmente cinque anni non guastano l'ammortizzazione, direi anzi che la rendono migliore, perchè il Governo, non potendo calcolare quanti saranno i contratti di non oltre 10,000 lire, e quanti quelli che superano questa somma, difficilmente potrà calcolare le epoche dell'ammortizzazione ed il sorteggio, ossia l'ammortizzazione.

Per conseguenza io spero che la Camera farà buon viso al mio emendamento, perchè non altera in nulla l'economia della legge, e tende a togliere una disegualianza, ed una disegualianza che è tutta a svantaggio dei piccoli capitali.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Briganti-Bellini è appoggiato.

(È appoggiato.)

La Commissione accetta?

MARTINELLI, relatore. Non accetta.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Voci. Lo rilegga.

PRESIDENTE. « Il prezzo degli stabili sarà pagato in dieci rate uguali. »

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Ora al primo capoverso di quest'articolo c'è l'emendamento Ricciardi, il quale per verità aveva dichiarato prima che se non veniva accettato il suo primo emendamento, non avrebbe insistito sugli altri; tuttavia, se è presente, lo interrogo.

Non è presente.

Chiedo se l'emendamento del deputato Ricciardi sia appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Rimane all'ultimo alinea di quest'articolo l'emendamento del deputato Mancini, il quale è stampato.

MANCINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

MANCINI. Il mio emendamento è un'aggiunta al progetto della Commissione. La Commissione proponeva: « I pagamenti si faranno in danaro. » Invece io propongo: « I pagamenti si faranno in danaro o in titoli di rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico italiano, da riceversi al corso di borsa. »

È facile comprendere lo scopo di questo mio emendamento.

Nel primitivo progetto del Ministero era proposto che dovessero necessariamente pagarsi questi stabili demaniali con titoli di rendita iscritta da riceversi al valore nominale.

Ognuno intende che questa proposta, implicando il dono di circa un terzo del valore dei beni ai compratori, non rispondeva nè al fine finanziario della legge, nè all'obbligo che abbiamo di ben usare e non isprecare il patrimonio dello Stato. Ma quando si tratta di ricevere i titoli di rendita iscritti al loro valore corrente in borsa, l'escluderli esplicitamente dai modi di pagamento in vantaggio dello Stato non può riuscire ad altro che a depreziare la nostra rendita, ed a voler forzatamente ed artificialmente spingerla verso il ribasso del corso, scemandone le richieste e le occasioni di utile uso.

Consequentemente parmi che questo fosse, nella formula proposta dalla Commissione, un oblio evidentemente dannoso al pubblico erario, e che almeno a questo oblio possa essere riparato coll'accettazione dell'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del deputato Mancini sia appoggiato.

(È appoggiato.)

MANCINI. Pregherei il signor presidente a voler domandare al ministro delle finanze se l'accetta.

PRESIDENTE. Risponde la Commissione.

DE LUCA. La Commissione non accetta questo emendamento, perocchè non viene con esso a variarsi il sistema della Commissione, in quanto al prezzo ed al modo di determinarlo.

La Commissione ha avuto un solo scopo, quello del giusto valore della compra-vendita, e però ha lasciato alla prudenza delle Commissioni provinciali il criterio dell'elevazione o determinazione del capitale.

Quel che vuole il deputato Mancini si è che il pagamento si faccia in danaro ovvero in rendita del Gran Libro calcolata al corso, val quanto dire che corrisponda al prezzo che il fondo stimato deve avere; ora quando si tratta di dare questa interpretazione, nel dire *danaro* o titoli del debito pubblico al *corso*, torna lo stesso, perchè si tratta unicamente di *valuta contante*. D'altronde il possessore di titoli del debito pubblico può realizzarli in denaro effettivo, e questo, o altra valuta contante, versare.

MANCINI. Domando la parola.

DE LUCA. Per conseguenza è precisamente una cosa superflua la proposizione del signor Mancini.

PEPOLI, ministro d'agricoltura e commercio. Il Ministro non accetta.

MANCINI. Come, non l'accetta? Il ministro delle finanze ieri mi dichiarò espressamente che l'accettava con riconoscenza.

Vedo che corre aperto dissenso fra il ministro delle finanze e quello di agricoltura e commercio.

PEPOLI, ministro d'agricoltura e commercio. Io ho domandato alla Commissione colla quale il ministro delle finanze è d'accordo, e mi fu dichiarato che non l'accettava. Del resto, se il deputato Mancini lo desidera, si può mandar a chiamare il ministro per le finanze.

MANCINI. Ad ogni modo io prego la Commissione di osservare che ammettendo o rigettando la mia aggiunta non vi è quell'identità di risultato cui accennava uno degli onorevoli membri della Commissione medesima. La ragione è questa.

Per regola generale i titoli di rendita pubblica iscritta sono accettati al valore di corso; se dunque si consentisse a sopprimere l'alinea dell'articolo, io non domanderei nulla. Ma questo alinea che significa? Che il pagamento assolutamente ed esclusivamente si riceverà *in danaro*; quindi esso importa una esclusione dei valori equivalenti, un'eccezione alla regola generale, la quale può essere dannosa al corso dei nostri titoli ed alla proprietà del credito pubblico.

L'onorevole De Luca dice che coloro i quali devono comprare venderanno i loro titoli di rendita iscritta per realizzare il danaro. Ma egli non avverte alle conseguenze economiche da ciò derivanti, cioè, che sarà dalla legge forzatamente determinata la vendita di una gran

massa di questi titoli, ciò che naturalmente produrrà ribassamento del loro prezzo, dappoichè questo come in tutte le altre merci, si regola dalla proporzione fra la misura delle domande e l'offerta.

Quando invece sia stabilito che lo Stato accetta in pagamento titoli di rendita iscritta al valore corrente in borsa, si dà invece un impulso agli acquisti, cioè vi saranno molti che si provvederanno di titoli, se non li hanno già nei loro forzieri, per non tener ozioso e senza frutto il danaro in aspettativa del momento opportuno in cui, presentandosi agl'incanti o alle private trattative, debbano eseguire il pagamento di questi beni: quindi si verificherà una specie di influenza legislativa per moltiplicare le richieste, anzichè le offerte della rendita, e quindi per determinare qualche incremento, e non già il ribasso progressivo del corso dei nostri titoli alla borsa.

Del resto, siccome vedo che è poco meno che inutile ogni discussione di emendamenti avanti la Camera, dappoichè quando il lavoro è stato preparato dalla Commissione, essa lo vuole assolutamente intangibile, conseguentemente mi restringo ad abbandonare anche quest'altra mia proposta alla giustizia della Camera.

Veggio ora con piacere che giunge il ministro delle finanze; e lo prego di attestare se egli non mi abbia ieri manifestato la propensione ad accettare quest'emendamento, e ad ammettere nel Governo l'obbligo di ricevere i titoli della nostra rendita in pagamento dei beni demaniali.

PRESIDENTE. Intanto parli il deputato Massa.

MINGHETTI. Ho domandato la parola.

MASSA. Io propongo la soppressione.

SELLA, ministro. Accetterei la soppressione.

MARTINELLI, relatore. No! no!

MINGHETTI. Io osservo che non avvi alcuna importanza ad introdurre nella legge l'emendamento Mancini. Che cosa vuole il signor Mancini? Che il Governo prenda in pagamento dei titoli di rendita al corso. Quando il Governo proponeva di prenderli al pari, la cosa era di grande importanza, era un grande allettativo per chi possedeva questi titoli a comprare quei fondi e pagarli con titoli di rendita. Ma quando si parla di *titoli di rendita al corso*, tanto vale che si parli di qualunque altro titolo o merce pel valore corrente.

E chiaro, quando si voglia dare al Governo i titoli di rendita al corso, tanto fa che si vadano a vendere al mercato, e che si paghi il Governo in danaro; la sola differenza sarà al più nella senseria.

Ma si dice che il compratore, portando al mercato i suoi titoli per cambiarli in danaro al fine di pagare i beni che acquista, farà, colla concorrenza, ribassare il corso della rendita: ciò non è punto vero, imperocchè se il Governo riceve i titoli, deve poi adoperarli a soddisfare ai suoi impegni, dovrà anche egli portarli al mercato.

Adunque non c'è cambiamento di sorta nei fenomeni economici che si manifestano. Non c'è vantaggio alcuno, non c'è ragione alcuna perchè nella legge si debba dire

che oltre del pagamento in numerario si possa ancora fare con titoli di rendita al corso corrente. Per conseguenza io respingo assolutamente questa aggiunta.

PRESIDENTE. Il deputato Martinelli ha la parola.

MARTINELLI, relatore. La Commissione non accetta l'aggiunta proposta dall'onorevole Mancini, e non occorrerebbe forse indicarne le ragioni. Motivi di prudenza indussero a proporre l'ultimo paragrafo relativo al pagamento in danaro.

Questo progetto si contrappone a quel primo progetto pel quale il pagamento del prezzo si sarebbe eseguito con titoli di rendita pubblica. Entrandosi col nostro progetto in un sistema diverso, si è voluto dissipare qualunque dubbio appunto per togliere quelle preoccupazioni che furono cagionate dal progetto primitivo. Si è voluto dichiarare esplicitamente che il pagamento sarà fatto in danaro. Avvertirò di più che per un articolo successivo si concederebbe un abbuono a chi facesse il pagamento anticipato.

BRUNET. Domando la parola.

MARTINELLI, relatore. Noi sappiamo che pendono trattative in riguardo ad altre istituzioni, le quali potrebbero richiedere che si derogasse al paragrafo relativo al pagamento in danaro. Derogandosi a quel paragrafo o in un modo o nell'altro, è manifesto che verrebbe meno la ragione dell'abbuono sul prezzo anticipatamente pagato. Questa ragione che si collega col l'obbligo del pagamento in danaro, cesserebbe qualora una operazione diversa fosse autorizzata con una legge successiva, la quale permettesse che il pagamento fosse fatto con cartelle od in altra simile guisa. In tal caso si dovrebbe pure derogare alla facoltà dell'abbuono, altrimenti lo Stato potrebbe essere esposto a sostenere un doppio sacrificio per la concessione dell'abbuono e pel cambio delle cartelle in danaro effettivo.

In circostanze ordinarie il paragrafo proposto potrebbe sembrare e sarebbe veramente superfluo. Ma per le fatte considerazioni si è creduto che la proposta sia ora giustificata dal desiderio di prevenire qualunque dubbio o pericolo.

L'argomento è degno dell'attenzione della Camera, e la Commissione si rimette di buon grado al suo giudizio.

PRESIDENTE. Il deputato Marchetti ha inviato al banco della Presidenza quest'emendamento: egli proporrebbe che o si sopprimesse l'ultimo alinea di questo articolo o vi si aggiungessero le parole: *o con biglietti di banca*.

Il deputato Marchetti ha la parola per isvolgere il suo emendamento.

MARCHETTI. Io aveva proposto o la soppressione di questo alinea, oppure l'aggiunta di un'altra specie di valuta che agguagli il numerario. Le ragioni testè esposte dall'onorevole relatore della Commissione nel rispondere ad un altro preopinante mi consigliano a rinunciare alla prima proposizione, cioè alla sua soppressione, ma desidererei sentire dal ministro e dalla Commissione se trovino difficoltà che si aggiungano le pa-

role di fare il pagamento anche *con biglietti di banca*. Generalmente sono ammessi in tutti i commerci, in tutte le transazioni. (*Rumori*)

Voci. È lo stesso.

MARCHETTI. Ma non è danaro. Se la Commissione dice che tanto è il danaro, quanto i biglietti di banca, allora io non ho più nulla ad aggiungere.

Il biglietto non è obbligatorio.

Voci a destra. Sì, per le casse pubbliche.

MARTINELLI, relatore. Lo Stato accetta già nelle sue casse quei valori ai quali accorda la sua fiducia in modo da poterli ricevere come effettivo danaro.

Noi non dobbiamo per legge imporre allo Stato una fiducia anticipata ed assoluta. Nei biglietti della Banca il Governo, al pari dei privati, potrà sempre avere quella fiducia che cesserebbe di essere piena ed intera quando fosse comandata ed imposta.

La Commissione non crede perciò di potere accettare la fatta proposta, tanto più che nell'atto pratico il desiderio dell'onorevole preopinante sarà per avere quell'effetto che egli intende di conseguire.

BRUNET. Il motivo pel quale credo che fino ad un certo punto conviene che non si consenta a che il prezzo di questi stabili sia pagato con titoli di rendita pubblica consiste in che il Governo, dovendo ricevere questi titoli, deve di necessità poi fare un'altra operazione, che è quella della vendita, operazione che in certi tempi si può fare con facilità, ma nei nostri tempi presenta delle difficoltà gravissime. Il Ministero in questa circostanza, quando si tratta di vendere questi titoli, deve assumere una responsabilità, dalla quale, per quanto si può, conviene che stia lontano. Quindi, a questo riguardo, io non sarei contrario a che veramente non si inserisse che si dovesse fare il pagamento in titoli di rendita pubblica.

Ma tale esclusione non credo si debba estendere ai *buoni del tesoro*. Dal momento che l'onorevole relatore ha accennato che neppure si dovessero accettare i biglietti, conviene che l'accettazione dei buoni del tesoro sia realmente espressa.

Quindi credo che, se si vuole conservare l'alinea proposto dalla Commissione, si debba aggiungere tale espressione, la quale non potrebbe incontrare difficoltà nè presso il Ministero, nè presso la Commissione, mentre infatti è cosa che succede tuttodì di veder operati pagamenti in buoni del tesoro come fatti in danaro.

SELLA, ministro per le finanze. Sono d'accordo coll'onorevole deputato Minghetti che si possa quest'alinea sopprimere.

Finchè non vi sieno disposizioni speciali, s'intende che i pagamenti si debbono fare in danaro. Ma se uno, invece delle specie metalliche, presenta dei biglietti di Banca che il Governo accetta come contanti, un altro presenta una fede di credito della Banca di Napoli, o di quella di Palermo, che il Governo riconosce come contante; se si porta una cartella che il Governo possa pigliare al corso, non altrimenti che al corso, s'intende;

questi casi debbono costituire una quistione, direi, di movimenti di Cassa.

All'occorrenza, il Governo potrà accettare un pagamento in cambiali sopra una casa di commercio, della cui solidità egli non dubiti nè punto nè poco; potrà anche accettare cartelle del credito fondiario, quando un'istituzione di questo genere esistesse fra noi. Quindi, per comprendere tutti questi casi, per contemplare i pagamenti in cartelle del debito pubblico, per le quali a ragione si preoccupava l'onorevole Mancini, converrebbe sopprimere senz'altro quest'alinea, come proponeva l'onorevole Massa.

MANCINI. Siccome i termini nei quali è concepito questo articolo generano dei dubbi che ancora stimo ragionevoli, mi associo alla proposta del signor ministro per le finanze.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce?

MARTINELLI, relatore. La Commissione ha richiamato l'attenzione della Camera sopra le conseguenze che potrebbero derivare dalle fatte proposte e dalle pendenti trattative.

La Commissione ha ricordato che ove si conceda un abbuono a quei compratori i quali paghino anticipatamente il prezzo dovuto, quest'abbuono si concederebbe essendosi imposto l'obbligo di pagare in danaro.

La Commissione ha considerato che si possono presentare (come già ne corre pubblica voce) alcuni espedienti, pei quali al prezzo in danaro sarebbe sostituito un altro modo di pagamento. Se lo Stato, accettando un modo diverso di pagamento dovesse soffrire qualche perdita, non dovrebbe soffrire nel tempo medesimo anche il danno di un abbuono sul prezzo pagato.

In questo caso, cessando il pagamento in danaro, dovrebbe cessare anche quel compenso, il quale ora si concederebbe in riguardo al pagamento in danaro.

Ma quando il signor ministro ne assicuri che dalla soppressione del paragrafo relativo al pagamento in danaro non si tragga la conseguenza del doppio danno che si intende di prevenire, la Commissione non insiste per la conservazione di quel paragrafo, ma insiste perchè si rifletta alle conseguenze che ne potrebbero derivare se il signor ministro non fosse in grado di dare immediatamente quelle assicurazioni delle quali ho fatto parola per l'interesse dello Stato e per la buona fede dei compratori.

PRESIDENTE. Il ministro per le finanze ha facoltà di parlare.

SELLA, ministro per le finanze. Io dichiaro solennemente che qui si intende che i pagamenti debbono farsi in danaro, od in titoli equivalenti al danaro, pei quali possa trovarsi in piazza il danaro perfettamente equivalente. Ma qualora si trattasse di quei titoli, a cui allude l'onorevole deputato Martinelli, come cartelle del credito fondiario, per esempio, che il Governo accettasse al pari, mentre in piazza possono avere un valore inferiore, io dichiaro fin d'ora che, se non vi sarà un provvedimento legislativo che autorizzi il Governo ad

accettare questi titoli, io non potrei accettarli a 100 quando in piazza non fossero quotati che a 95.

È dunque ben inteso che qui si tratta di danaro o di titoli coi quali si possa ricavare lo stesso danaro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la soppressione dell'ultimo alinea di questo articolo il quale dice: *I pagamenti si faranno in danaro.*

(La soppressione è approvata.)

Il deputato Avezzana propone al primo alinea di questo articolo il seguente emendamento:

« Il prezzo dello stabile sarà pagato come segue:

« Un decimo del valore, ove esso non passi le 10 mila lire, nell'atto della compra, ed il rimanente della somma sarà pagato dal compratore coll'interesse annuo del 5 per cento, ed il 3 per cento in ammortimento della stessa proprietà. »

SELLA, ministro per le finanze. Chiedo di parlare per una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SELLA, ministro per le finanze. Questo emendamento, se non è identico nelle parole, è completamente identico nello spirito alla proposta del deputato Ciccone. Ora essendo questa proposta stata respinta dalla Camera, non credo che si possa di nuovo presentare sotto altre forme.

PRESIDENTE. Sembra molto a quello del deputato Ciccone, ma evidentemente ha molte parti di disuguaglianza; se si vuole, rileggerò l'emendamento del deputato Ciccone.

Voci. No! no!

AVEZZANA. Se mi permette la Camera, io svolgerò la mia proposizione, la quale, se verrà accolta dalla Camera e dal Governo, ci avrà dato occasione di adempiere ad un dovere di giustizia verso i nostri concittadini senza recare il minimo danno allo Stato. Voi avrete fatto un grande beneficio all'umanità e sarà atto di molta saviezza civile il convertire i beni demaniali in strumento di libero valore nelle mani delle persone meno agiate.

Mi ha fatto una triste impressione l'udire qualche membro di questa Camera, il quale sembra diffidi del progresso delle nostre classi inferiori. Questa, io dico, è una grandissima ingiustizia ed un grave errore.

Io posso accertare la Camera che nelle mie lunghe peregrinazioni ho veduto delle terre vergini venir coperte d'emigrati e fertilizzate in pochi anni coi loro sudori.

Numerose famiglie di proletari col lavoro e coll'economia si alzavano al rango di proprietari, e gettavano le basi di società fortemente e felicemente organizzate.

Voi non avete un'idea, o signori, di quel che possa sopra gli uomini la speranza di divenire possessori di qualche stabile anche piccolo. Coll'aprire ai proletari questa via di prosperità farete un bene inestimabile a queste care nostre popolazioni per le quali noi abbiamo tanto sofferto ed operato. (*Bene!*) Ed invero, o signori, noi qui tutti, vecchi soldati della libertà, per quale scopo

abbiam noi patito i dolori dell'esilio, se non era questo povero popolo, per rendere migliori le sue sorti? (*Bravo!*)

Epperò io vi raccomando il mio emendamento, che, ripeto, non credo possa nuocere all'economia della legge, e che anche il Ministero, se vi riflette, accetterà; così voi farete conoscere al paese che veramente egli ha nel Parlamento italiano dei veri padri della patria, e nel Ministero uomini determinati a volere ed a procurare il bene ed il progresso della patria nostra.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato questo emendamento.

Voci. Lo legga!

PRESIDENTE. L'ho letto, se sono stati attenti.

(È appoggiato.)

Lo rileggerò prima di porlo ai voti. (*Vedi sopra*)

(Non è approvato.)

Resta a porre ai voti l'articolo della Commissione, soppresso, come già la Camera ha deliberato, l'ultimo alinea.

BESTELLI. Faccio una proposta di semplice mutazione di locuzione, che spero sarà dalla Camera accolta.

Essendo stato soppresso l'articolo 2, in cui il concetto del capitale costituente l'accessorio del fondo era in certo qual modo determinato, resta in quest'articolo un'oscurità intorno alla interpretazione delle parole *relativi capitali dello stabile ed accessori*. Al primo alinea si dice:

« Nell'atto della stipulazione si pagherà la prima rata del prezzo dello stabile e l'intero importare dei relativi capitali e accessori. »

Che cosa vogliamo intendere per *capitali ed accessori*?

Qui per capitali s'intendono i valori accessori allo stabile, cioè macchine, utensili, buoi, mandre, quanto insomma nell'Italia superiore cade sotto la denominazione di *scorte vive e morte*.

Ora, se noi lasciamo la detta locuzione dell'*importare dei relativi capitali ed accessori*, non si capisce più a cosa si voglia alludere quando si parla di capitali, mentre gli stessi capitali qui accennati sono appunto gli accessori dello stabile.

Quindi io proporrei, per togliere l'equivoco, che il primo alinea sia concepito così:

« Nell'atto della stipulazione si pagherà la prima rata del prezzo dello stabile e l'intero importare dei relativi accessori, » ommessa la parola *capitali*; ben ritenuto però che, quando si tratterà del pagamento degli accessori dello stabile, cioè macchine, scorte, ecc., dovranno essere pagati anche gli interessi, se dovuti, sul prezzo che rappresenti i detti accessori.

In relazione poi al cambiamento proposto all'alinea primo, sarebbe così formulato l'alinea secondo:

« L'aumento che si verificherà nell'incanti sarà ripartito proporzionalmente al valore del fondo e a quello dei suoi accessori. »

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

MARTINELLI, relatore. Questa proposta è una conseguenza della soppressione dell'articolo 2, e la Commissione l'accetta.

1^a TORNATA DEL 5 AGOSTO

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 9 (già 10) colle modificazioni.

(È approvato.)

« Art. 11 (ora 10). »

Avverto che la Commissione a questo articolo propone ora la seguente redazione d'accordo col Ministero:

« I boschi d'alto fusto non potranno essere tagliati se l'aggiudicatario nell'atto dell'aggiudicazione non ne abbia pagato l'intero prezzo o data sufficiente garanzia, uniformandosi in ogni cosa alle disposizioni della legge forestale. »

La Camera poi ricorda che era stato proposto dal deputato Cadolini un articolo che, secondo il proponente, doveva porsi dopo l'articolo 9, ma che in seguito ad istanza del deputato Melegari fu riserbato a questo momento. Questo articolo proposto dal deputato Cadolini sarebbe così concepito:

« I terreni coltivati a boschi, dei quali per ragioni d'interesse pubblico si debba interdire il taglio, saranno venduti, ponendo l'obbligo al compratore di conservarli.

« Prima di passare alla vendita di terreni di tale natura si sentirà il parere della deputazione provinciale, la quale dovrà giudicare se il taglio delle piante possa recar danno agli interessi del paese. »

Il deputato Cadolini ha la parola per isvolgere questo suo emendamento. V'è anche un'aggiunta del deputato Mancini, ma essa vien dopo.

CADOLINI. Fra l'articolo 11 e l'articolo che io propongo non c'è una relazione assoluta, poichè non hanno di comune che questo, che cioè riguardano ambedue i boschi.

Io aveva proposto che fosse collocato dopo l'articolo 9, perchè in quell'articolo si tratta delle modalità e delle cautele che si devono osservare nella vendita dei terreni, ed io riteneva che fosse conveniente, subito dopo le altre cautele, mettere quella che riguardava i boschi; e quantunque avessi osservato che vi era un altro articolo concernente i boschi, non però trovava che avesse un legame assoluto coll'articolo 9.

Nullameno la Camera avendo creduto opportuno di portare qui la mia proposta, credo che essa proposta vi si potrà ancora in certo modo adottare ugualmente.

La Commissione, a parer mio, ha creduto che dicendo nell'articolo essere imposto ai compratori di osservare le leggi forestali, si trovasse con questo largamente assicurata e guarentita la proprietà forestale contro tutte le dissipazioni dei troppo ingordi acquirenti.

Io faccio osservare in primo luogo che le leggi forestali non sono vigenti in tutte le parti dello Stato. In Lombardia, per esempio, non ci sono.

In secondo luogo, che in alcune altre parti dello Stato le leggi forestali sono pochissimo osservate.

In Piemonte e nella Sardegna, dove è in vigore una legge forestale, si lamentano continuamente le devastazioni dei boschi fatte da compratori dei terreni demaniali.

Io non istarò qui a fare una lunga storia dei danni

gravissimi che vengono all'agricoltura in conseguenza del taglio dei boschi e delle foreste; io credo però che non sarà inutile che io dica su questo argomento alcune parole.

Tutti sanno che allorchando si tagliano i boschi sulle alte montagne, i terreni rimangono intieramente slogati, abbandonati; non ci sono più le radici che li trattengano assieme, e perciò all'epoca delle piogge frangono continuamente in modo che i torrenti, mentre prima scorrevano limpidi, dopo il taglio delle selve portano seco gran quantità di materie: e quali ne sono gli effetti? In primo luogo le acque precipitano più rapidamente, più rapidamente si rigonfiano i torrenti, più rapidamente i fiumi sottostanti, e quindi più abbondanti, più dannose, più estese le inondazioni. Secondariamente queste materie portate dalle acque sono poi depositate nei letti dei fiumi i quali si rialzano producendo così una novella causa di più frequenti inondazioni. Oltre a ciò, in certe località accadono frane estesissime. Allora non sono più semplici materie di alluvione portate dalle acque, ma sono, direi così, pezzi di montagna travolti giù precipitosamente.

E qual è il risultato, quali sono gli effetti di queste frane? Che la superficie dei terreni franati si perde e non è più produttiva, che i terreni sottoposti vanno pure ad esserne coperti, e così si perde pure una considerevole estensione di territorio che prima era coltivabile e dopo non lo è più. Io parlo di cose di cui pur troppo ho veduto dei dolorosi esempi, specialmente in Valtellina, dove ricordo che una parte della strada tra Tirano e Bormio fu coperta per un chilometro e mezzo da una frana che era venuta dalla parte superiore di una montagna, e fu coperta pure gran parte di terreni che rimasero affatto incoltivabili, mentre prima erano fertilissimi.

Tutti questi argomenti sono abbastanza importanti, secondo me, per dimostrare come sia utile, come sia necessario il mettere un termine a questa devastazione delle selve.

Aggiungerò ancora alcune considerazioni che riguardano la climatologia.

I fenomeni atmosferici dannosi all'agricoltura ed anche alla salute pubblica, i quali sono una conseguenza del taglio delle selve, sono numerosissimi, e ricordo di aver letto, non è molto, nella gazzetta ufficiale un interessante rapporto riguardante le variazioni della temperatura.

Riguardo a questi fenomeni straordinari che avvengono nella temperatura dell'Italia io ho veduto com'essi si facciano in gran parte procedere dai tagli delle selve fatti in questi ultimi anni. In Lombardia il fenomeno della grandine, che tutti sanno essere una delle maggiori calamità della nostra agricoltura, è in questi ultimi anni continuamente andato aumentando al punto che si dovettero, come tutti sanno, istituire società mutue e non mutue per guarentirsi dai danni che essa arreca. Prima non se n'era mai parlato perchè passavano parecchi anni senza che s'avverasse; ora invece è

cosa di quasi ogni anno. Or bene quand'è che incominciò così triste fenomeno?

Allorchè il Governo austriaco permise che in Valtellina si tagliassero immense estensioni di selve.

In Valtellina si aggiunse questo altro doloroso fenomeno, che là dove i boschi erano vicini alle ghiacciaie, tagliati quelli, queste ne invasero i terreni e si estesero a dismisura.

Non aggiungerò altri argomenti a provare i danni gravissimi della distruzione dei boschi. So che il Ministero ha l'intenzione di presentare un progetto di legge forestale con cui mettere un freno alle devastazioni; ma siccome credo assai difficile che si possa anche nella ventura Sessione un simile progetto dalla Camera discutere ed approvare, stantechè per sua natura non può a meno di essere complicato, io credo che in questa circostanza votandosi una legge per la vendita dei beni demaniali dobbiamo provvedere assolutamente a che sia impedita questa continua devastazione delle selve, collo inserirvi un articolo col quale o s'impedisca di vendere le selve, o, qualora si vogliano vendere, s'imponga l'obbligo di non tagliarle. Alcuni diranno forse che questo va a mettere un vincolo alla libertà. Ma io faccio osservare che si offenderebbe la libertà qualora si colpissero beni che appartengono ai privati, ma quando lo Stato possiede dei beni, e dice: io non li vendo se non a questa condizione, credo che la libertà rimanga inviolata.

Per questi motivi pregherei la Camera di adottare il mio emendamento, che io credo potrebbe essere messo dopo l'articolo 10, in modo da formare l'articolo 11 successivo.

PRESIDENTE. Prenderebbe il posto dell'attuale articolo 11.

Domando se l'articolo proposto dal deputato Cadolini sia appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola spetta al deputato Giacchi.

GIACCHI. Pare che dopo le parole dette dall'onorevole Cadolini poco rimanga a dire sulla materia; non pertanto io mi permetterò di presentare qualche breve osservazione a conforto di quello che esponevasi dall'onorevole proponente.

Non è da mettere in dubbio la grande influenza che sul meteorismo atmosferico esercitano le selve, e come una ben intesa economia silvana possa per l'appunto tenere in certa parte lontani quei tali cataclismi che malauguratamente si verificano nelle provincie italiane, e segnatamente nelle meridionali, derivanti o dalla grandine o dalle inondazioni o dalla maggiore o minor quantità di pioggia, la cui caduta è subordinata certamente all'essere, oppur no vestite di alberi le foreste.

Io non sono certo l'apologista delle leggi forestali; e qui uscirò innanzi alle obiezioni di qualche onorevole di questa Camera, il quale ben forse potrà dire esservi dei paesi i quali si trovano senza queste leggi forestali,

e sono forse in condizioni migliori di quelle che una legislazione sulla materia abbia prodotte.

Io potrei dire a conforto di questo che si osserverà forse che nelle provincie napoletane, quando i parlamenti popolari erano sovrani, queste leggi forestali non esistevano, e si avevano in gran copia boschi doviziosissimi e foltissimi; e cominciarono a venir guasti e manomessi quando, colla legislazione francese, vi fu importata la legge forestale. Non vi ha dubbio che migliaia e, dirò, centinaia di migliaia d'ettari di terra sono rimasti nudi ed allo scoperto. In quelle malaugurate provincie si è veduto il fenomeno veramente raro, che, malgrado una legge apposita per la conservazione delle foreste, le foreste sono scomparse, e, quel che è più, non solo sono scomparse le foreste, ma è andata via fin l'ombra del terriccio vegetale che aveano deposto, sicchè non avete attualmente che nude rocce in pressochè tutte le regioni montuose del Napolitano, e dilagazioni spaventevoli di ghiaie e di macigni nelle pianure. Vorremo noi adesso subordinare alla semplice osservanza delle leggi forestali la vendita dei legnami dei boschi?

Io non so, signori, se lo scopo si raggiunga colla legge forestale del Napoletano.

Se esistesse quella legge che prima cominciò a imperarvi, la legge del Governo francese, direi almeno che sarebbe logico, perchè mi pare che risponderebbe alla legge di queste provincie, la quale divieta assolutamente ogni taglio anche nella proprietà privata, quando non vi sia l'intervento degli agenti forestali. Ma nelle provincie napolitane, essendosi nel 1827 sostituita all'antica legge francese quella che attualmente vi ha impero, e che lascia piena balia al privato di poter tagliare gli alberi, io non so comprendere come rimettendosene a quella sanzione, si potesse evitare quegli sconci e quegli inconvenienti, ai quali, se non son lontano dal vero, parmi accennasse l'onorevole Cadolini, ed ai quali colla costui proposta, si vorrebbe ovviare.

Ora, signori, se noi ce ne rimetteremo alla legge forestale dominante nelle provincie meridionali, in quanto al taglio dei boschi che andranno a venderci come appartenenti al demanio, noi avremo detto che i proprietari potranno vendere come vogliono immediatamente, perchè non sono soggetti alla legge forestale; non potranno dissodare le terre, nè metterle a coltura, ma certamente la distruzione dei boschi ne sarà conseguenza immediata; e dico conseguenza immediata per quanto ci sarà tornaconto di chi compra, e tornaconto vi sarà, perchè, quando privati impiegano grosse somme di denaro, nol fanno per fermo senza aver calcolato tutti i vantaggi ed i profitti che se ne ripromettano.

Io credo che il ministro dell'agricoltura e commercio dovrebbe proporre dei temperamenti onde avere una garanzia a che gli alberi non siano tagliati, ed a ciò bisogna provvedere con un'apposita disposizione nell'occasione di questo articolo 11, anzichè rimettersene in generale alla legge forestale. Forse non ho ben presente l'emendamento dell'onorevole Cadolini, ma non so se

possa interamente supplire, specialmente per le provincie meridionali, quando si tenga conto dell'attuale stato della legislazione.

Si dirà, come sottovoce sentiva obbiettare, ma vi sono dei paesi nei quali non vi sono assolutamente leggi silvane, e ciò malgrado, la condizione dei boschi vi si presenta così florida da non pregiudicarsene la posizione con una sanzione che potrebbe ivi tener lontani i compratori dallo acquisto delle foreste del demanio. Ed io risponderò: se l'economia delle foreste, malgrado l'inesistenza della legge speciale, si trovasse in quelle provincie più tutelata che non nel resto d'Italia, dove vi ha legge forestale; in altri termini se quelle provincie si trovassero nella beata condizione in cui si trovavano le napolitane prima della legge forestale, signori, i provvedimenti sieno tali che resti rispettato non solo il diritto, ma il fatto del come sieno mantenute le foreste in questi paesi, e si provveda per quelli che si trovano sotto l'impero di una legislazione riconosciuta impotente a raggiungere la scopo cui mirava.

PEPOLI, ministro per l'agricoltura e commercio. Se io avessi creduto che la Camera avesse potuto rimanere raccolta ancora qualche tempo, io le avrei presentato la legge forestale, perchè convengo coll'onorevole preopinante che la legge forestale è necessaria. Ma dubitando molto che la Camera con questo calore voglia stare a discutere siffatta legge, anzichè recarsi a goder dell'ombra e della frescura forestale, ho intralasciato di presentarla. Per altra parte, una Commissione aveva preparato questo disegno di legge, l'aveva proposto in senso molto stretto. Confesso il vero, sono partigiano franco d'un grande discentramento.

Io sono d'avviso che non sia il mezzo migliore di tutelare i boschi il dare al potere centrale una soverchia ingerenza a questo riguardo, e regolare per legge in egual modo i boschi delle provincie meridionali e quelli delle provincie settentrionali.

A parer mio vi sono principii generali che possono applicarsi dappertutto, ma credo pure che si debbano per varie provincie adottare, per certi casi, disposizioni speciali. Nella Sessione ventura sottoporro alla Camera un disegno di legge, il quale lascia alle deputazioni provinciali la tutela dei boschi, ed ho fiducia che la Commissione, la quale ha tante volte espresso il suo desiderio di discentramento, seguirà il Ministero in tale idea.

Detto ciò, per ispiegare quale sia il concetto del Ministero sulla futura legge forestale, dirò all'onorevole preopinante che il danno avvenuto nelle provincie meridionali, soprattutto riguardo ai boschi, non è tanto colpa della legge, quanto della cattiva applicazione della stessa legge, è colpa grandissima dell'amministrazione forestale, che durante il regime borbonico è stata completamente trascurata; l'amministrazione non ha adempiuto a' suoi doveri. Una delle principali ragioni del male era il retribuire gli agenti forestali in misura così minima che non potevano trovare nel loro impiego sufficienti mezzi di sussistenza. Era quindi naturale che

riuscissero o negligenti o colpevoli, e che moltissimo ne scapitassero i boschi. Però posso assicurare l'onorevole Ciccone che mi sono grandemente preoccupato dell'amministrazione forestale, l'ho organizzata in modo da potere, anche colla legge attuale, impedire che i nostri boschi soffrano deterioramenti più gravi di quelli che hanno finora sofferti.

L'altro giorno, quando si è stipulato il capitolato per le strade ferrate della Sardegna, e si è stabilito di concedere alla compagnia concessionaria 200,000 ettari di beni ademprivili, fra i quali vi sono moltissimi boschi, il Ministero ha messo per condizione che questi boschi saranno sottoposti alle disposizioni della futura legge forestale che sarà per essere votata dal Parlamento. Ora mi pare che, se si volesse introdurre una simile disposizione in questa legge, si impedirebbero quei danni che temevano gli onorevoli Cadolini e Giacchi.

Io non potrei accettare l'emendamento Cadolini nei termini così generali con cui fu proposto, perchè mi pare che esso sia in senso troppo proibitivo.

La legge forestale verrà, spero, discussa nella Sessione prossima del Parlamento. Io non credo che questa vendita di beni demaniali possa essere così pronta che non si possa promulgare prima quella legge. Ora, introducendo qui un articolo simile a quello contenuto nel capitolato sulle strade ferrate sarde, il quale sottopone i boschi che si vendono alle disposizioni della futura legge forestale, mi pare che si può raggiungere lo scopo senza venire, ripeto, ad inserire in questa legge una disposizione la quale le è estranea, e che forse, presa così isolatamente, potrebbe a molti parere come una violazione ed una restrizione del diritto di proprietà.

PRESIDENTE. Il deputato Cini ha facoltà di parlare.

CINI. A me pare che non sia oggi nè il tempo, nè l'occasione di fare una discussione sia sulle conseguenze più o meno contestabili dei diboscamenti, sia sopra i suoi effetti climatologici più o meno ipotetici, nè sull'applicazione del discentramento, magica parola che adesso si porta avanti in ogni discussione.

Ora la discussione per me è molto più umile, molto più semplice; in diversi degli antichi Stati italiani non esistono leggi forestali di nessuna sorta, in altri esistono sotto varie forme.

Oggi possiamo noi, coll'introdurre una condizione in un contratto di vendita, mutare queste leggi, fare una legge nuova? Questa è la questione; il giorno che sarà fatta la legge forestale, essa sarà applicabile a tutta Italia; oggi come oggi io trovo che si vendono dei beni in luoghi dove non esiste la legge forestale, e certo che sono venduti col pienissimo diritto di tagliare i boschi e di fare come si crede; ed aggiungo che, se in quei luoghi si credesse di porre un vincolo qualunque alla vendita dei boschi, non si troverebbe a vendere se non ad un prezzo molto inferiore al prezzo vero; imperocchè, non essendo abituati a comperar boschi con vincoli, nessuno li vorrebbe; se invece si venderanno i bo-

sci in luoghi dove già esiste una legge forestale più o meno severa, egli è naturale che le condizioni della vendita saranno sottoposte a quanto è stabilito dalla legge locale per tutti.

Quindi non vedo la necessità di questo articolo addizionale, il quale sarebbe anzi di grandissimo impaccio laddove c'è maggior libertà di quella che l'articolo stesso concederebbe.

Ed in qualunque luogo poi non so come vendendo un bosco si possa imporre l'obbligo di non tagliarlo; perchè, io confesso il vero, non comprendo come si troverebbe chi lo comprasse unicamente per il piacere di godere l'ombra, senza poi l'utile tagliandolo.

Prego quindi la Camera di rigettare l'articolo addizionale proposto dal deputato Cadolini.

MELCHIORRE. Dopo le osservazioni fatte dall'onorevole ministro di agricoltura e commercio, in replica a quanto si era osservato sulle leggi forestali che imperano nel Napoletano dall'onorevole Giacchi, non posso però trattenermi dal manifestare la mia sorpresa come nella quistione attuale dell'alienazione dei beni demaniali sia rustici, sia urbani, si sia innestata quella relativa alla legislazione dei boschi e delle foreste, la quale in quelle provincie è diretta e governata da principii e da scopi e da norme diverse dallo schema di legge che è in disamina, e senza che abbia alcun rapporto alla materia di cui la Camera si occupa discutendo e votando il presente progetto di legge.

Io sono rimasto ancora sorpreso nel sentire in quest'Aula a ripetere che i boschi dei privati nelle provincie meridionali sono sottratti alla sorveglianza governativa, e che i privati hanno la piena libertà di disporre de' terreni e di tutti gli alberi impiantativi come loro talenta.

Io credo che questo non sia giusto per la legge del 1826 di cui si è fatta or ora la censura. Questa legge forse ha molti difetti; ma osservava con saviezza l'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio, che i difetti degli uomini preposti all'esecuzione della legge sono stati attribuiti alla legge stessa.

Io non voglio fare l'apologia della legge 21 agosto del 1826, ma so benissimo che da molte disposizioni in essa scritte si ha che i privati non hanno affatto la libera facoltà di disporre delle comprese boschive di cui sono proprietari, imperocchè nella precisata legge sono distinti e classati i boschi, ossia le comprese boschive che appartengono ai privati ed alle amministrazioni comunali da quelle che sono di proprietà dello Stato o degli enti morali che allora esistevano, ed i boschi dei privati sono soggetti alla sorveglianza degli agenti forestali, e coloro che ne sono i proprietari sono obbligati a rispettare tutte quante le disposizioni intorno ai tagli, ed all'epoca in cui sono permessi, ed ancora sopra alcuni tagli che non sono affatto permessi.

Ed infatti, se un privato si permettesse di diboscicare, di recidere, di distruggere gli alberi nelle loro comprese boschive, sarebbe soggetto, quantunque proprietario, a quelle pene stesse che la legge fulmina contro

chi dissoda e chi taglia gli alberi dei boschi che appartengono allo Stato, ai comuni ed agli altri enti morali.

Epperò io credo che queste disposizioni, le quali sono chiare, precise, limpide ed esplicite, finchè non sieno abrogate, non tolgano affatto alla Camera il diritto di votare la legge attuale riportandovi; avvegnachè nelle provincie napoletane, qualora i boschi appartenenti allo Stato fossero venduti, essi rimarrebbero soggetti alle disposizioni della vigente legge forestale, le quali avrebbero vigore su di essi ancorchè dallo Stato facciano passaggio nel dominio dei privati.

Quindi mi penso che non debba portare ostacolo alla votazione di questa legge il lamento tante volte inteso e non mai ascoltato che nel Napolitano non vi siano acconce leggi sul regime forestale, od almeno che quelle che vi sono non sieno, comechè monche ed insufficienti ed ineseguite per lo avanti, da tenersene calcolo.

Se il Governo passato non le ha fatte eseguire, l'attuale le farà ora certamente eseguire, perchè, come diceva l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, saranno meglio stipendiati gli agenti forestali, e questi, negli stretti limiti del bisogno, compiranno quei doveri che non hanno sventuratamente compiuti per lo innanzi.

Epperò concludo che nel Napolitano le leggi forestali vi sono; che è mancata solo la loro esecuzione esatta, come manca tuttodì quella delle leggi che sono approvate dal Parlamento italiano.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti propone la seguente aggiunta:

« Nei capitolati d'appalto si potranno apporre condizioni per la conservazione dei boschi. »

La Commissione e il Ministero accettano questo alinea?

MARTINELLI, relatore. La Commissione crede che l'emendamento proposto, d'accordo col Ministero, soddisfaccia alle convenienze, ed al bisogno assicuri il rispetto delle leggi che sono in vigore, e non pregiudichi quelle quistioni che si dovranno risolvere colla discussione delle leggi future.

PRESIDENTE. Il deputato Cadolini persiste nel suo articolo?

Lo pongo ai voti.

VALERIO. Ho domandata la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

VALERIO. Io sono agli ordini della Camera.

SELLA, ministro. Se la Camera vuol passare ai voti, se si crede abbastanza istruita, io non le farò certo perder tempo, e quindi mi unisco anch'io per chiedere la votazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Cadolini.

CADOLINI. Vorrei rispondere...

PRESIDENTE. Se si continua la discussione, la parola spetterebbe al deputato...

VALERIO. In ogni caso la parola spetterebbe a me.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Cadolini.

Chi intende approvarla, sorga.

(Dopo prova e controprova, l'articolo è rigettato.)

SANGUINETTI. Domando la parola per isvolgere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Prima c'è l'articolo della Commissione; il suo è un'aggiunta; del resto svolga, se vuole, il suo emendamento.

SANGUINETTI. Non dico che poche parole.

Sta in fatto che la Commissione ha creduto, nella vendita dei boschi, di dover far cenno che gli acquirenti sarebbero stati obbligati ad attenersi a quanto prescrive la legge forestale.

Ora in alcune provincie esiste la legge forestale e per quelle l'emendamento della Commissione è efficace; in altre provincie poi la legge forestale non esiste.

Ora io domando alla Commissione: credete voi che le prescrizioni della legge forestale in questa parte siano utili o no? Se non sono utili dovete lasciare ovunque facoltà assoluta agli acquirenti di disporre dei boschi come loro talenta e non dovete far cenno di questa restrizione; se credete che questa restrizione è necessaria, che sia nell'interesse generale dello Stato, allora non so perchè non vogliate che si estenda a tutto lo Stato.

È vero che la legge forestale o di queste o di altre provincie non si può con questa legge estendere a tutto lo Stato perchè è questione gravissima, perchè sono leggi che possono e devono essere riformate, ma per questo appunto io ho creduto di dover prendere una via di mezzo, dando facoltà al Ministero di apporre nei casi speciali alcune condizioni nei capitolati d'appalto, le quali condizioni possono essere richieste dall'interesse generale.

Non vi è dubbio che la legge forestale varia da luogo a luogo; che ci può essere una foresta la quale per la natura del luogo abbia bisogno di essere conservata; vi può essere una foresta che voi non potete permettere che sia distrutta collo sradicamento dei ceppi. In questo caso il ministro consultando la deputazione provinciale, illuminandosi in quel modo che meglio crederà, potrà nei capitolati d'appalto dire che si vendano questi boschi, ma colla tale e colla tal'altra condizione, insomma con alcuni vincoli.

Nè vale il dire, o signori, che questi vincoli noi li lasciamo alla legge, poichè prima che questa legge sia discussa e votata, può essere che questi boschi siano distrutti e che la legge rimanga assolutamente inefface.

L'onorevole Pepoli certamente non ignora che dal 1848 a questa parte tutti i ministri di agricoltura e commercio o quelli che ne facevano le veci hanno compilati dei progetti di legge che non hanno nemmeno avuto l'onore della discussione in Parlamento: ora non credo che sia tanto facile la compilazione nè la discussione di un progetto di legge simile in materia forestale, quindi sarà una cosa che andrà in lungo e potrebbe avvenire

che prima che venisse quella legge i beni, le foreste demaniali fossero distrutte.

In conseguenza, io dico, il mio emendamento non dà che una facoltà al Ministero di mettere condizioni, ma non l'obbliga; per conseguenza spero che il Ministero accetterà questo emendamento e che nell'interesse del paese lo accetterà anche la Camera.

SELLA, ministro per le finanze. Io non posso accettare l'aggiunta del deputato Sanguinetti, per la semplice ragione che, se venisse posta quest'aggiunta, per cui sia fatta al Governo facoltà d'inserire nei capitolati condizioni speciali per ciò che riguarda le foreste, sarebbe per seguirne che trattandosi di altri beni non si potesse per avventura in altre circostanze imporre qualche altra particolare disposizione.

Vi sarà, per esempio, un terreno lungo un fiume, vi possono essere mille e mille vincoli e condizioni necessarie d'imporsi per gl'inalveamenti, per derivazioni d'acqua e via via dicendo.

Quindi, senza entrare nel merito della questione di cui parlava l'onorevole Sanguinetti, io dichiaro che intendendo che, nella vendita di questi beni, debba essere completa nel Governo la facoltà d'imporre quelle speciali condizioni che fossero richieste dalla natura speciale dei beni e dalla posizione in cui sono collocati.

Per conseguenza il caso accennato dall'onorevole Sanguinetti non sarebbe che una particolarità, e non è punto conveniente mettere in una legge un caso eccezionale.

SANGUINETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Morandini.

MORANDINI. Rinunzio alla parola dopo quanto ha detto l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Il deputato Cadolini ha facoltà di parlare.

CADOLINI. Parmi che all'obbiezione fatta dall'onorevole ministro delle finanze si potrebbe rispondere coll'introdurre una piccolissima correzione nell'emendamento dell'onorevole Sanguinetti, cioè invece di dire: *che si dà facoltà al Ministero*, dire invece: *dovrà*.

Quando si dica che il Ministero dovrà mettere queste condizioni io credo che non sussisterebbe più l'eccezione fatta dall'onorevole ministro delle finanze, il quale diceva che colla facoltà di mettere questa condizione parrebbe si volesse escludere nel Ministero la facoltà di mettere delle altre. Io credo che per l'utilità, per l'interesse pubblico di conservare le foreste sia necessario quest'emendamento. E qui osserverò che non è precisamente, come diceva l'onorevole Cini, che obbligando un proprietario a conservare le foreste, questi non avrà altro utile che l'ombra quando c'è il sole. Io non posso ammettere questo sistema, inquantochè le foreste producono le ghiande.

Si fanno i tagli parziali, che non pregiudicano per nulla i tagli ordinari. Dunque, io credo che non sussistano gli argomenti accennati dall'onorevole Cini e da altri onorevoli preopinanti, i quali dicono che questo ar-

ticolo conterrebbe un sistema troppo proibitivo; ma io non faccio altro che richiamare alla mente dell'onorevole ministro di agricoltura e commercio che il progetto di legge il quale in embrione è già stato concepito, anzi stampato, e che contiene articoli che precisamente toccano la proprietà come questo; anzi. . .

PEPOLI, *ministro per l'agricoltura e commercio*. Domando la parola.

CADOLINI. . . anzi quelli toccano la proprietà in generale, mentre questo non toccherebbe che la proprietà di questi beni dello Stato da vendersi con condizioni a cui è in facoltà di ciascuno di sottoporsi o non sottoporsi.

PEPOLI, *ministro per l'agricoltura e commercio*. Risponderò all'onorevole Cadolini che appunto perchè il progetto da lui citato restringe troppo il diritto di proprietà, e troppo accentra l'amministrazione, io l'ho inviato alle deputazioni provinciali perchè lo esaminino.

Io credo che nell'interesse generale del paese i boschi devono essere sottoposti a certe disposizioni speciali, ma queste non dovrebbero mai, a mio avviso, essere tali che offendano il primo diritto di proprietà.

Dirò poi all'onorevole Sanguinetti che io desidero di portare la legge al Parlamento, ed ho fiducia che sarà votata, poichè, essendo una legge semplice e non composta di gran numero di articoli, spero che la Camera potrà prontamente votarla. Siccome io dissento da' miei predecessori, perchè essi partivano dal concetto di accentrare quest'amministrazione, io invece voglio discentrare, ne viene che il mio progetto, come molto più semplice e più breve, avrà forse miglior fortuna, e potrà essere approvato.

PRESIDENTE. Il deputato Bertea ha la parola.

Lo avverto però che egli aveva chiesto la parola sull'emendamento Cadolini che fu già reietto.

BERTEA. L'aveva chiesta anche dopo quel voto, e l'onorevole signor presidente non avrà sentito.

Per le cose dette dall'onorevole ministro delle finanze mi sembra che egli voglia declinare il diritto di inserire nel capitolato di vendita certe condizioni, quand'anche possano essere di interesse generale. Io dico che questo non è soltanto un diritto, ma è un suo dovere. Finora la Camera ha unicamente considerata la questione dal lato finanziario, ma vi è un lato della quistione che chiamerei di salute pubblica.

Vi sono paesi per posizione topografica in condizioni pericolose, in condizioni tali che, ove vengano tagliati i boschi, ne ridondano inevitabilmente dei danni gravissimi. . .

Come deputato d'uno dei circondari più alpestri, sono stato molte volte informato d'orribili sventure, derivate appunto dal taglio dei boschi improvvidamente ordinato o permesso.

Ora dunque a che cosa tendeva l'emendamento Cadolini, a che cosa tende l'emendamento Sanguinetti? A nient'altro che a ricordare al Ministero il dovere ch'egli ha di provvedere a questi casi speciali.

Sotto quest'aspetto impertanto io appoggio l'emendamento Sanguinetti.

Egli è poi erroneo il dire che con ciò si violi la proprietà; finchè questi beni erano nelle mani del Governo, egli, che esercita una autorità paterna, non ne approvava il taglio in casi non convenienti, ma quando i boschi stessi cadranno nelle mani degli speculatori, voi vedrete che essi saranno immediatamente recisi.

Questa non è questione di violazione della proprietà, ma d'interesse della finanza. Certo se il Governo vende questi boschi liberi, li venderà meglio di quel che li venderebbe ove vi apponga condizioni; ma lo Stato, imponendo nella vendita dei propri boschi alcune condizioni, viene bensì a diminuire l'entrata della finanza, ma non tocca per nulla la libertà della proprietà altrui.

SELLA, *ministro per le finanze*. Io non sono entrato nella questione delle foreste, nè credo opportuno d'entrarvi in quanto che mi pare che sarebbe inopportuno.

Questo è un argomento che ha formato oggetto di studi speciali che ho dovuto fare. Io mi sono occupato molto di questa materia, ho studiato l'ordinamento delle foreste in Germania, dove c'è un'organizzazione veramente meravigliosa, ma non ho creduto bene di entrare in quest'argomento vastissimo, dal quale credo che non usciremmo nè in una, nè in due, nè in quattro sedute. È una questione amplissima, la quale si può trattare sotto il punto di vista meteorologico, come diceva l'onorevole Cadolini, e che si potrebbe trattare anche sotto il punto di vista dell'igiene pubblica. Io pure l'ho dovuta studiare anche sotto il punto di vista dell'industria, specialmente di quella metallurgica per la quale il combustibile è un elemento indispensabile. Per conseguenza l'indole speciale degli studi che ho dovuto fare mi hanno condotto a dare grandissima importanza alla conservazione delle foreste od almeno alla loro conveniente coltivazione.

Ma dichiaro che ho dovuto toccare con mano che in questa parte vi sono molti pregiudizi.

Per esempio, si va dicendo che il taglio di boschi è causa dell'ingrossamento delle piene. Mi basterebbe citare il nome di molti ingegneri italiani che si sono recentemente occupati di quest'argomento, per dimostrare che quell'opinione non è fondata. Lo si dimostra storicamente, lo si dimostra in altri modi. Mi basti il citare il nome del Brighenti, nome che ciascuno riconoscerà competentissimo, e che ha formato oggetto de' suoi studi il Po. Egli ha dimostrato che le piene attuali, checchè se ne dica, non sono nient'affatto maggiori delle piene che avvennero cinquecento o seicento anni fa.

Del resto, per dire una cosa sola, mi limiterò ad aggiungere che io ho molta fiducia nello svincolo della proprietà, e nella libertà che ha il proprietario del fondo di fare in esso ciò che vuole.

Io ho visto in tutte le nostre Alpi. . .

CADOLINI. Entra troppo in merito.

SELLA, *ministro per le finanze*. È quasi uno sfogo questo. Quand'uno sente toccare un argomento che gli

è molto caro, non può a meno di dilungarsi un poco. Del resto se la Camera crede, io più non proseguo.

Voci. Parli! parli!

SELLA, ministro per le finanze. Io, per esempio (voleva dire), in quasi tutte le nostre Alpi, le quali erano di proprietà comunale, dopochè le loro foreste furono recise barbaramente, le vidi ignude, ma perchè? Perchè ci si permette il pascolo delle capre e delle pecore; perchè non viene fuori un virgulto senza che sia immediatamente mangiato, strappato, perchè è impossibile che sia fatta una piantagione, che ci siano praticati dei lavori, perchè sono interessati a mantenere questo deplorabilissimo stato di cose, precisamente coloro a cui spetterebbe di vegliare al ripopolamento, al riboschimento di queste terre.

CADOLINI. Domando la parola.

SELLA, ministro per le finanze. Ma voglia qualcuno spregiudicatamente visitare le Alpi, ed anche nei terreni posti in condizioni più difficili, scorgerà ad ogni passo questo singolare spettacolo di montagne interamente nude, salvo qualche oasi verdissima, ben piantata; domandi e gli verrà detto che tutto quello che trovasi ignudo, spetta al comune od a qualche manomorta, ma là dove si vede qualche cosa di verde, quella certa oasi appartiene ad un privato.

I privati sanno benissimo trarre partito del loro terreno, sanno piantare a tempo, sanno impedire il pascolo, salvo che non sia, ripeto, in certe condizioni eccezionali.

È questa pertanto una questione complessa, la quale contempla una quantità di cose; ma, ripeto, non è questo il momento d'intrattenermi su ciò. Credo che bisogna trattare quest'argomento quando il mio collega avrà presentata la legge forestale; tuttavia io stimai di accennare quest'argomento solo per avvertire che non sono certo io quegli, il quale non abbia grande tenerezza per i boschi, per le foreste, per la loro regolare coltivazione; non devono certo tenersi i boschi come cose sacre, che non si possono toccare, non servono a niente se non danno un frutto, bisogna che se ne possa trarre partito; ma bisogna trarne partito senza rovinarli, soprattutto senza impedire, mediante cattive disposizioni di legge, il ripopolamento di questi boschi.

Non sono certo io quegli il quale non m'interessi a questo argomento dei boschi; l'ho dovuto studiare minutamente, palmo a palmo, ho dovuto mettermi all'atto pratico, ho visto molte organizzazioni di servizio forestale. Cionondimeno io mi oppongo all'emendamento proposto dall'onorevole Sanguinetti, non già che io ne respinga il concetto, che il Ministero non voglia addvenire a questo provvedimento, ma perchè quest'emendamento farebbe supporre una cosa che veramente non è.

L'onorevole Berteau ha parlato di foreste che egli conosce. Or bene, alcune di esse furono percorse anche da me, ed ho veduto anch'io foreste, le quali sono sopra pendici altissime, sopra un villaggio, per cui quando quelle foreste fossero tolte, ne avverrebbero tali va-

langhe e tali pericoli al villaggio, che l'abitazione in questo villaggio diventerebbe *issofatto* impossibile.

Quindi io non mi oppongo al concetto della proposta dell'onorevole Sanguinetti, ma dico che è in facoltà del Ministero, che fa l'alienazione dei beni, imporre quelle condizioni che da particolari circostanze fossero richieste: e siccome io intendo che questa facoltà debba essere amplissima, non credo che debba essere limitata solo ai boschi, poichè potrebbe essere necessario, per condizioni particolari, per l'adiacenza di fiumi, od altro, di prendere speciali provvedimenti, così credo che vi debba essere amplissima facoltà per il Ministero di mettere quelle condizioni che nell'interesse della cosa pubblica potrebbero per avventura essere riputate convenienti.

Voci. Ai voti! ai voti!

SANGUINETTI. Domando la parola.

Voci. Ai voti! La chiusura!

SANGUINETTI. Domando la parola contro la chiusura.

Voci. No! no!

SANGUINETTI. Io ho proposto l'emendamento; mi fu risposto; mi pare quindi che mi si dovrebbe permettere di dire due parole.

Voci. No! no! Ai voti!

SANGUINETTI. Vorrei dire che ritiro il mio emendamento (*Ah! ah! Bravo!*); perchè dal momento che quest'emendamento ha dato luogo alle dichiarazioni del ministro, il quale ha promesso che avrebbe eseguito quanto io desiderava, non ho più necessità d'insistere.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento, non occorre più occuparci della chiusura.

Avverto soltanto che il deputato Cini a maggiore schiarimento dell'articolo di cui si tratta, articolo proposto dalla Commissione d'accordo col Ministero, avrebbe proposto che invece di dire: « i boschi d'alto fusto non potranno dall'aggiudicatario essere tagliati, se nell'atto dell'aggiudicazione non ne abbia pagato l'intero prezzo, o data sufficiente garanzia. » Si dica: « I boschi d'alto fusto potranno essere tagliati soltanto dopo che l'aggiudicatario, nell'atto dell'aggiudicazione, ne avrà pagato l'intero prezzo, o data sufficiente garanzia, uniformandosi in ogni caso alle disposizioni delle leggi forestali. »

La Commissione accetta?

Dal banco della Commissione. Sì! sì!

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo con questa correzione.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato.)

**PRESENTAZIONE DEL BILANCIO PEL 1863
E DI PROGETTI DI LEGGE.**

SELLA, ministro per le finanze. Ho l'onore di presentare il bilancio attivo e passivo pel 1863. (*Voci di soddisfazione ed applausi*)

Pregherei la Camera di voler nominare la Commis-

sione affinché, come fu implicitamente convenuto allorché si discusse il disegno di legge relativo all'esercizio provvisorio dei bilanci, la medesima possa, durante le vacanze parlamentari, esaminarlo e, compiutone l'esame, farne stampare la relazione.

Così il Parlamento, quando sarà riconvocato, avrà davanti a sé stampati i bilanci in un colle relazioni.

Quindi pregherei il signor presidente a mettere all'ordine del giorno la nomina della Commissione del bilancio.

PRESIDENTE. Credo che sarà meglio metterla all'ordine del giorno di domani mattina, affinché questa sera i signori deputati possano intendersi a tale proposito.

SELLA, ministro per le finanze. Presento pure alla Camera altri disegni di legge:

Uno è relativo alla convalidazione del decreto reale in data 14 novembre 1861, riguardante la spesa straordinaria di lire 130,000 sul bilancio 1861 del Ministero dei lavori pubblici pel telegrafo a stampa del professore Hughes;

Il secondo disegno di legge è per autorizzazione di maggiori spese sul bilancio del Ministero della guerra alla categoria 90 e 91;

Il terzo concerne l'autorizzazione di una maggiore spesa sulla categoria 62 del bilancio del Ministero della guerra;

Il quarto riguarda l'autorizzazione di spese nuove e maggiori spese sul bilancio generale, e su quello per le provincie napoletane per la somma complessiva di lire 1,295,314 06.

Queste spese sono già tutte comprese nella situazione del tesoro che ho presentata alla Camera, ma per la regolarità debbono essere approvate dal Parlamento.

Ho ancora l'onore di presentare altri cinque progetti di legge per autorizzazione di spese straordinarie.

Il primo concerne l'autorizzazione della spesa di lire 15,000 sul bilancio del Ministero dell'interno pel trasporto dell'archivio Palatino di Modena...

RICCIARDI. Chiedo di parlare.

SELLA, ministro per le finanze. Il secondo concerne

l'autorizzazione di maggiori spese e spese nuove sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la somma complessiva di lire 751,506 33.

Questi sono trasporti di assegni dal 1861 al 1862, cosicchè la situazione finanziaria non resta cambiata.

Il terzo riguarda l'autorizzazione di una spesa straordinaria di lire 160 mila sul bilancio del Ministero delle finanze pel pagamento di una gratificazione agli agenti del cessato dazio sul macinato nelle Marche.

Spesa straordinaria nel bilancio 1862 per provvista di materiali del genio da assegnarsi in dotazione ad alcune piazze fortificate dello Stato.

Acquisto del fabbricato Berretta in Ancona, e suo adattamento ad uso di ergastolo. Spesa sul bilancio della marina del 1862.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al ministro delle finanze della presentazione del bilancio del 1863 e di altri disegni di leggi, che saranno stampati e distribuiti.

PEPOLI, ministro per l'agricoltura e commercio. Osservo all'onorevole Ricciardi, che non vi ha alcuna intenzione di trasportare l'archivio di Modena a Torino (*Si ride*); ma si è chiesta una somma per trasportarlo in un altro locale di Modena, dovendosi lasciare a disposizione della scuola militare il palazzo, in cui esiste attualmente l'archivio.

Dunque, si rassicuri l'onorevole Ricciardi che l'archivio Palatino non sarà piemontizzato. (*Si ride*)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Il deputato Ugoni ha facoltà di parlare per presentare una relazione.

UGONI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul progetto di legge per la revoca delle pensioni ai padri di dodicesima prole.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

La seduta è levata alle ore 12.